SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 257

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità:

Regione Puglia:

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 180/L

LEGGE 23 ottobre 2000, n. **317.**

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2000.

00G0352

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° settembre 2000, n. **318.**

Regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;

Visti gli articoli 26, 26-*bis* e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuta la necessità di disciplinare i criteri di utilizzo dei contributi erariali disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 2, lettera *e),* del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5;

Visto l'articolo 1, comma 164, lettera *d),* della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 27 luglio 2000;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ripartizione dei contributi complessivi

1. La ripartizione dei contributi spettanti ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è disciplinata dalle disposizioni del presente decreto.

2. Ai comuni derivanti da procedure di fusione, alle unioni di comuni ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spettano rispettivamente il 15, il 60 ed il 25 per cento del totale dei fondi erariali annualmente a ciò destinati in base alle disposizioni di legge vigenti.

3. Le risorse annualmente non utilizzate risultanti dalla partizione di cui al comma 1 possono essere utilizzate nel caso di insufficienza dei fondi per l'una o l'altra delle destinazioni previste.

Art. 2.

Contributi per l'esercizio associato di funzioni comunali

1. Alle unioni di comuni è attribuito un contributo in base:

a) alla popolazione della unione dei comuni secondo quanto previsto dall'articolo 3;

b) al numero di comuni facenti parte dell'unione secondo quanto previsto dall'articolo 4;

c) ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5.

2. Nel caso in cui tutti i comuni costituenti una unione facciano parte della medesima comunità montana, i contributi determinati ai sensi del comma 1, lettera *c),* sono diminuiti del 10 per cento.

3. Il contributo determinato secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2 è aumentato del 5 per cento ove l'unione di comuni coincida esattamente con gli ambiti territoriali ottimali di esercizio delle funzioni individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine gli enti interessati attestano l'esistenza della predetta condizione secondo i modelli di certificazione da definire con il decreto del Ministero dell'interno di cui all'articolo 5, comma 2.

4. Alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è attribuito un contributo in base ai servizi esercitati in forma associata secondo quanto previsto dall'articolo 5.

5. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle unioni e delle funzioni comunali esercitate in forma associata dalle comunità montane, il contributo spettante ai singoli enti come determinato a norma del presente decreto è proporzionalmente ridotto.

6. Entro il 30 settembre dell'anno di prima istituzione delle unioni, di ampliamento delle stesse o di conferimento di nuovi servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di nuovi conferimenti, le unioni di comuni e le comunità montane trasmettono la richiesta di contributo, unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1, per l'attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ove l'esercizio associato di funzioni abbia termine l'ente interessato deve darne immediata comunicazione ai fini della interruzione della corresponsione del contributo. Agli enti che inviano la richiesta di contributo successivamente il termine del 30 settembre e non oltre

il 31 dicembre viene attribuito sia per lo stesso anno che per il successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi risultanti a seguito dei predetti riparti.

7. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, che già percepiscono il contributo quest'ultimo viene rideterminato in base ai criteri del presente decreto.

Art. 3.

Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base alla popolazione

1. A ciascuna unione di comuni spetta in base alla popolazione un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

a) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva sino a 3.000 abitanti;

b) 6 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) 7 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 5.001 a 10.000 abitanti;

d) 8 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 10.001 a 15.000 abitanti;

e) 9 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 15.001 a 20.000 abitanti;

f) 5 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva da 20.001 a 30.000 abitanti;

g) 3 per cento per le unioni di comuni con popolazione complessiva superiore a 30.000 abitanti.

2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni dieci anni. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.

Art. 4.

Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni in base al numero degli enti associati

1. A ciascuna unione di comuni, in relazione al numero dei comuni associati, spetta in base alla popolazione dei comuni interessati, un contributo per abitante pari ad una percentuale del valore nazionale medio per abitante dei contributi erariali. Le percentuali da applicare sono le seguenti:

a) 5 per cento per le unioni di comuni costituite da due comuni;

b) 7 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 4 comuni;

c) 8 per cento per le unioni di comuni costituite con un massimo di 10 comuni;

d) 10 per cento per le unioni di comuni costituite con oltre 10 comuni.

2. Il contributo di cui al comma 1 è rideterminato a seguito di variazione del numero dei comuni che costituiscono l'unione.

Art. 5.

Determinazione dei contributi per le unioni dei comuni e le comunità montane in base ai servizi esercitati in forma associata.

1. In sede di prima istituzione delle unioni, di variazione del numero dei comuni che costituiscono le stesse unioni, di variazione del numero dei servizi, ed in sede di primo conferimento in forma associata di servizi comunali alle comunità montane o di variazione del numero degli stessi, i comuni interessati inviano attraverso le unioni di comuni e le comunità montane entro il termine di cui all'articolo 2, comma 6, apposita certificazione al fine di ottenere il contributo erariale. Le notizie sono riferite all'ultimo consuntivo approvato dai singoli enti. Per i servizi di cui non si dispongano di dati finanziari i comuni indicano dati di previsione corredati da apposita relazione esplicativa, in modo analitico, dei dati stessi.

2. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio di ciascun anno vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al commna 1.

3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunità montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:

a) al 10 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata un servizio;

b) al 14 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata 2 servizi;

c) al 16 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata da 3 a 5 servizi;

d) al 20 per cento delle spese certificate ove l'ente gestisca in forma associata più di 5 servizi.

4. La percentuale di cui al comma 3 è elevata del 5 per cento per le spese certificate relative al servizio di anagrafe e stato civile e del 5 per cento per le spese certificate relative all'ufficio tecnico. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio associato riguarda solo tali servizi.

5. Mediante apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'interno, il contributo di cui al comma 1 è rideterminato ogni triennio sulla base dei dati relativi alle spese correnti ed in conto capitale impegnate per i servizi esercitati in forma associata attestate dalle unioni di comuni e dalle comunità montane, nonché in relazione al miglioramento dei servizi misurato sulla base di parametri fissati con il decreto di cui al comma 2. Il contributo è comunque rideterminato a seguito di variazione del numero dei servizi esercitati in forma associata.

6. Con il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui al comma 5 e le modalità relative alle dichiarazioni finalizzate alla rideterminazione del contributo.

Art. 6.

Contributi per le fusioni di comuni

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed inte-

grazioni, ai comuni scaturenti dalla fusione di comuni preesistenti spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali complessivamente attribuiti ai comuni preesistenti per l'ultimo esercizio precedente alla istituzione del nuovo ente.

2. In caso di allargamento del nuovo ente, mediante la fusione di altri comuni, si applica il comma 1 con riferimento ai trasferimenti attribuiti a tali comuni.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, in caso di insufficienza dei fondi erariali destinati al finanziamento delle fusioni di comuni, il contributo spettante per la fusione è proporzionalmente ridotto.

4. I comuni istituiti a seguito della fusione di comuni inviano la richiesta di contributo entro il 30 settembre dell'anno di costituzione per la relativa attribuzione entro il 31 ottobre dello stesso anno. Il contributo è attribuito in proporzione al periodo temporale di istituzione. Ai nuovi enti che inviano la richiesta di contributo successivamente al termine del 30 settembre e non oltre il 31 dicembre dell'anno di costituzione sarà attribuito per lo stesso anno e per l'anno successivo un contributo nei limiti delle disponibilità di fondi esistenti a seguito degli avvenuti riparti.

5. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni alla data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 spetta il contributo in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto.

Art. 7.

Disposizioni finali e transitorie

1. Alle unioni di comuni istituite successivamente all'entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 ed alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali spetta un contributo per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono apposita richiesta di contributo unitamente alla certificazione di cui all'articolo 5, comma 1.

2. Alle unioni di comuni istituite prima della entrata in vigore della legge n. 265 del 1999, spetta dall'anno 2000 un contributo da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. A tale fine entro il 15 novembre 2000 trasmettono richiesta di contributo unitamente ad apposita certificazione attestante i servizi esercitati in forma associata, nonché l'ammontare complessivo delle spese correnti ed in conto capitale impegnate relative a tali servizi, desunto dall'ultimo rendiconto approvato.

3. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 15 ottobre 2000 vengono definiti i modelli per le certificazioni di cui ai commi 1 e 2.

4. I comuni istituiti a seguito di fusione avvenuta successivamente alla entrata in vigore della legge n. 265 del 1999 viene attribuito un contributo a decorrere dall'anno 2000 da determinare sulla base dei criteri stabiliti dal presente decreto. Per l'attribuzione del contributo trasmettono apposita richiesta entro il termine del 15 novembre 2000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° settembre 2000

Il Ministro: BIANCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 272

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti, ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il testo dell'art. 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142), è il seguente:

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, sentita la conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta, con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

— La legge 8 giugno 1990, n. 142, reca «Ordinamento delle autonomie locali».

— Si riporta il testo degli articoli 26, 26-*bis* e 28 della suddetta legge:

«Art. 26 *(Unioni di comuni)*. — 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati».

«Art. 26-*bis (Esercizio associato delle funzioni)*. — 1. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui all'art. 11, comma 2, le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni, con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a quanto stabilito dagli articoli 11, 24 e 26, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:

1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;

2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;

b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di procedere alla fusione».

«Art. 28 *(Comunità montane)*. — 1. Le comunità montane sono unioni montane, enti locali costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2. La comunità montana ha un organo rappresentativo e un organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il presidente può cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della comunità. I rappresentanti dei comuni della comunità montana sono eletti dai consigli dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunità montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.

4. La legge regionale disciplina le comunità montane stabilendo:

a) le modalità di approvazione dello statuto;

b) le procedure di concertazione;

c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;

d) i criteri di ripartizione tra le comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;

e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale può escludere dalla comunità montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a 40.000 abitanti. L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. La legge regionale può prevedere, altresì, per un più efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte integrante del sistema geografico e socio-economico della comunità.

6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana sono assegnate le funzioni e le risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo scioglimento della comunità montana.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 possono essere applicate dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, anche all'unione di comuni il cui territorio coincide con quello di una comunità montana.

8. Ai fini della graduazione e differenziazione degli interventi di competenza delle regioni e delle comunità montane, le regioni, con propria legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunità montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della vegetazione, delle difficoltà nell'utilizzazione agricola del suolo, della fragilità ecologica, dei rischi ambientali e della realtà socio-economica.

9. Ove in luogo di una preesistente comunità montana vengano costituite più comunità montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri stabiliti dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599 (Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996), convertito dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, è il seguente:

«2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:

a)-d) (Omissis);

e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);».

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 164, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica):

«164. I contributi erariali ordinari e perequativi per gli squilibri della fiscalità locale spettanti ai comuni, alle province ed alle comunità montane sulla base della legislazione vigente sono attribuiti, per l'anno 1997, con le variazioni di cui al comma 156 e con le seguenti ulteriori variazioni:

a)-c) (Omissis);

d) incremento del fondo ordinario dell'importo di lire 3.000 milioni per l'erogazione di contributi per la fusione e l'unione di comuni, da attribuire con le modalità ed i criteri a tale titolo stabiliti per il 1996;».

— Si riporta il testo dell'art. 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):

«12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'art. 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001».

— Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 25 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali):

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro

dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI, cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), è il seguente:

«2. La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane, in base ai principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della generalità dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma 5 del presente articolo. Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa. La legge regionale prevede altresì appositi strumenti di incentivazione per favorire l'esercizio associato delle funzioni».

— Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11, comma 4, della citata legge 8 giugno 1990, n. 142, è il seguente:

«4. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono».

— Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note dell'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per l'argomento della legge 3 agosto 1999, n. 265, si rimanda alle note alle premesse.

00G0370

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 ottobre 2000.

Disposizioni urgenti relative alle gestioni commissariali di cui alle ordinanze di protezione civile numeri 2454, 2544 e 2622, nonché revoca e rassegnazione di economie accertate sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883. (Ordinanza n. 3091).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Viste le ordinanze n. 2454 del 5 agosto 1996, n. 2544 del 27 marzo 1997, n. 2622 del 4 luglio 1997 e n. 2883 del 30 novembre 1998;

Visti gli esiti della riunione tenutasi in data 6 ottobre 2000 presso il Dipartimento della protezione civile, nel corso della quale i rappresentanti della regione Lombardia hanno richiesto l'adozione di una nuova ordinanza per razionalizzare le gestioni commissariali in atto a seguito delle ordinanze sopra richiamate;

Vista la nota del 17 ottobre 2000, con la quale la regione Lombardia rappresenta di aver accertato un residuo pari a lire 250 milioni a valere sugli stanziamenti disposti con l'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998;

Ravvisata l'opportunità di accogliere la richiesta di razionalizzazione delle gestioni commissariali rappresentata dalla regione Lombardia;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Per assicurare un razionale ed unitario coordinamento degli interventi e del completamento delle connesse procedure amministrative, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato per l'attuazione delle ordinanze numeri 2454, 2544 e 2622 può nominare un unico sub-commissario, stabilendone,

con proprio provvedimento, il compenso, a valere sulle risorse complessivamente disponibili per l'attuazione delle medesime ordinanze.

Art. 2.

1. Per il completamento degli interventi di cui all'ordinanza n. 2622 del 4 luglio 1997, il presidente della regione Lombardia, commissario delegato, è autorizzato ad utilizzare la somma di L. 250.000.000, economizzata a valere sugli stanziamenti di cui all'ordinanza n. 2883 del 30 novembre 1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A13810

ORDINANZA 27 ottobre 2000.

Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici che hanno colpito nel mese di settembre 2000 il territorio della regione Calabria e nel mese di ottobre 2000 il territorio della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. (Ordinanza n. 3092).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 5, comma 4, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti lo stato di emergenza nella regione Calabria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a decorrere dal 13 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza è stata estesa al territorio della regione Veneto;

Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attività produttive e ripristino delle infrastrutture;

Sentite le richieste formulate da regioni ed enti locali in sede di conferenza unificata del 26 ottobre 2000;

Sentiti i Ministeri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'ordinanza n. 3090/2000 si applicano anche ai territori della regione Veneto danneggiati dagli eventi alluvionati del mese di ottobre 2000.

Art. 2.

1. All'ordinanza n. 3090/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

all'art. 1, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «il piano di interventi straordinari viene predisposto tenuto conto delle proposte formulate dai comuni e dalle provincie per quanto di rispetttiva competenza»;

all'art. 1, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «la presa d'atto è espressa nel termine di dieci giorni dalla presentazione del piano».

2. L'indennità di integrazione salariale di cui all'art. 4 dell'ordinanza n. 3090/2000 è corrisposta dall'INPS con le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 3.

1. Per l'anno 2000, nei confronti degli enti locali delle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria e Calabria sono sospese le seguenti disposizioni:

a) art. 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

b) art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29:

c) art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

d) art. 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Per i pagamenti a carico del bilancio dello Stato a favore degli enti locali di cui al comma 1, non si applicano per l'anno 2000 i limiti previsti dall'art. 47, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le province ed i comuni con popolazione superiore, rispettivamente, a 400.000 e a 60.000 abitanti, sottoposti a monitoraggio diretto delle giacenze di cassa da parte del Ministero dell'interno, i trasferimenti erariali spettanti sono attribuiti mediante ordinativo disposto sulla competente sezione provinciale di tesoreria dello Stato, previa richiesta inoltrata al competente ufficio del Ministero dell'interno. La richiesta contiene l'indica-

zione degli importi necessari e delle relative scadenze. Gli importi richesti devono riferirsi a spese derivanti da impegni inderogabili ed improcrastinabili.

Art. 4.

1. Al Ministero della difesa e al Ministero dei trasporti e della navigazione per la guardia costiera è riconosciuto un contributo rispettivamente di lire 800 milioni e 200 milioni per l'impegno straordinario svolto in occasione delle emergenze da alluvione nel mese di ottobre 2000. Il Dipartimento della protezione civile provvede, d'intesa con le amministrazioni interessate, al trasferimento delle somme.

2. L'onere è posto a carico della disponibilità di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000.

Art. 5.

1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni individuati ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi a decorrere dal 9 settembre 2000 fino al 31 dicembre 2001, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione del presente decreto-legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo a rimborso.

2. Nei confronti delle persone fisiche, società ed enti che in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 9 settembre 2000 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui al comma 1, le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto d'ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi i termini relativi ai versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali. Per i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria si provvede ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

4. Sono sospesi, fino al 31 dicembre 2001, tutti i termini relativi ai provvedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i contributi di competenza regionale, agli adempimenti previsti dal presente articolo provvede la regione.

La presente ordinanza, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2000

Il Ministro: BIANCO

00A13891

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
CAMPANIA E CALABRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che sostituisce l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari.

Vista la nota del Ministero delle finanze, Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, servizio 1°, divisione 2ª, prot. n. 22360 del 26 marzo 1999, con la quale si dispone che, a decorrere dal 9 marzo 1999, i decreti per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari dipendenti dalle direzioni compartimentali del territorio rientrano nelle competenze proprie delle predette strutture;

Vista la legge del 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Salerno n. 234616 del 5 ottobre 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla interruzione di energia elettrica nella zona in cui ha sede il reparto II (Servizio di pubblicità immobiliare), causando il blocco del sistema informativo che ha reso impossibile l'espletamento del

servizio tassazione e ispezioni meccanizzate e che ha determinato l'interruzione del servizio pubblico nel giorno 3 ottobre 2000 dalle ore 8 alle ore 10,20;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, e della legge 18 febbraio 1999, n. 28, surrichiamati, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio, è accertato come segue:

giorno 3 ottobre 2000 dalle ore 8 alle ore 10,20, regione Campania: ufficio del territorio di Salerno.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 13 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

00A13809

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Sfabu I. Silvia, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Sfabu I. Silvia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Asistent Medical Generalist» conseguito nel 1996 presso la Scuola postliceale sanitaria «Fundeni» di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Sfabu I. Silvia nata a Cracalia (Romania) il giorno 18 aprile 1955 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Sfabu I. Silvia è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13753

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Edwep Edema Gabriel Hessien, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Edwep Edema Gabriel Hessien ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General nurse» conseguito in Nigeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «General Nurse» conseguito nel 1983 presso la School of nursing and midwifery di Ituk-Mbang, Stato di Cross River (Nigeria) dalla sig.ra Edwep Edema Gabriel Hessien nata a Ikot Ekpene (Nigeria) il giorno 20 giugno 1960 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Edwep Edema Gabriel Hessien è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13754

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Gregoric Blazenka, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Gregoric Blazenka ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1987 presso la Scuola Media superiore per gli infermieri professionali «Radomiz Kasganovic» di Slavonski Brod (Croazia) dalla sig.ra Gregoric Blazenka nata a Orubica il giorno 12 febbraio 1956 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Gregoric Blazenka è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A13755

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dal sig. Gardovic Sasa, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Vista la domanda con la quale il sig. Gardovic Sasa ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito a Sarajevo (Bosnia - Erzegovina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000.

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1990 presso la Scuola Media superiore di medicina a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina) dal sig. Gardovic Sasa nato a Sarajevo il giorno 21 agosto 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Gardovic Sasa è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'Ari

00A13756

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Dobran Sintija quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
del Dipartimento delle professioni sanitarie delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale

Vista la domanda con la quale la sig.ra Dobran Sintija ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infemiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1993 presso la Scuola Branko Semelie di Pola (Croazia)

dalla sig.ra Dobran Sintija nata a Pola il giorno 16 gennaio 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Dobran Sintija è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13839

DECRETO 23 ottobre 2000.

Riconoscimento di titolo di studio estero, conseguito dalla sig.ra Jovanovic Ljiljana, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jovanovic Ljiljana ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medicinska Sestra» conseguito in Sabac (Repubblica Serba), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 4 ottobre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Medicinska Sestra» conseguito nel 1981 presso la Scuola di medicina «Mika Mitrovic» di Sabac (Repubblica Serba) dalla sig.ra Jovanovic Ljiljana nata a Varna il giorno 28 febbraio 1961 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jovanovic Ljiljana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A13840

DECRETO 27 ottobre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Farmospasmina».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto il decreto con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione del 2 ottobre 2000 della ditta Giuliani S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, di cui è titolare la ditta Giuliani S.p.a., è sospesa ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni:

specialità medicinale FARMOSPASMINA: confezione: «20 mg + 20 mg compresse rivestite gastroresistenti» 20 compresse rivestite gastroresistenti - AIC n. 004258024.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 27 ottobre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A13813

PROVVEDIMENTO 26 luglio 2000.

Rettifica al provvedimento UAC/II/247/99 di variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del prodotto medicinale «Extraneal».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni;

Visto il regolamento CE 541/95, e successive modifiche;

Visto il provvedimento UAC/II/247/99, a cui è opportuno apportare alcune modifiche;

Visti gli atti di ufficio il suindicato provvedimento è rettificato come segue:

dove è scritto:

Procedura di mutuo riconoscimento di riferimento n. *UK/H/178/001/W003;*

leggasi:

Procedura di mutuo riconoscimento di riferimento n. *UK/H/178/001/W001;*

dove è scritto:

Vista la comunicazione con la quale l'autorità nazionale inglese se per la valutazione dei medicinali dichiara che la procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinali di riferimento Icodial si è positivamente conclusa;

leggasi:

Vista la notifica di fine della procedura UK/H/178/01/W01 trasmessa il 7 luglio 1998 dalla competente autorità inglese in qualità di Stato membro di riferimento (RMS);

Dispone:

dove è scritto:

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto ed alle confezioni sotto elencate:

1 sacca 1,5 litri; A.I.C. n. 033302011

1 sacca 2 litri; A.I.C. n. 033302023

leggasi:

relativamente alla specialità medicinale indicata in oggetto ed alle confezioni sotto elencate:

1 sacca 1,5 litri; A.I.C. n. 033302011

1 sacca 2 litri; A.I.C. n. 033302023

1 sacca 2,5 litri; A.I.C. n. 033302035

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 2000

Il direttore generale: MARTINI

00A13871

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 settembre 2000.

Concessione di un contributo finanziario, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, per 1.000 unità lavorative, alla Società Piaggio Aeroindustries S.p.a., con stabilimenti in Finale Ligure e Sestri Ponente e sede in Genova.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto l'art. 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede interventi di sostegno di natura temporanea e straordinaria al fine di favorire iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre cinquecento dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate;

Visto l'art. 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, che prevede che l'intervento di cui al punto 1 non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 2 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come modificato dall'art. 28 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con legge 8 agosto 1995, n. 341;

Visto l'art. 4, comma 24, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che la dimensione di cinquecento dipendenti può essere riferita anche a più unità produttive;

Visto l'art. 4, comma 24, secondo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che gli interventi di sostegno di cui al punto 1 sono erogati sulla base di accordi collettivi stipulati prima del 31 dicembre 1994;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale relativo alla ripartizione per l'anno 1998 delle risorse finanziarie tra i diversi interventi posti a carico del Fondo per l'occupazione, ed in particolare allo stanziamento di lire 50 miliardi per gli oneri connessi all'incentivazione delle iniziative produttive industriali previste dall'art. 2, comma 1, della legge 26 gennaio 1994, n. 56;

Visto il decreto direttoriale del 31 dicembre 1998 relativo all'impegno della somma di lire 50 miliardi che gravano sul capitolo 6785 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti gli accordi collettivi stipulati in data al 31 dicembre 1994 e le conseguenti domande presentate dalle aziende;

Vista la domanda presentata da Piaggio Aeroindustries S.p.a. in data 15 settembre 1998;

Visto l'accordo collettivo stipulato in sede di Ministero del lavoro in data 27 luglio 1993 tra la Società I.A.M. Rinaldo Piaggio, con oltre cinquecento dipendenti, e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL nazionali e territoriali che recepiva gli accordi in sede sindacale del 6 luglio 1993 e 23 luglio 1993, relativi al piano di ristrutturazione-riorganizzazione con l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria e con la ricapitalizzazione della società e l'ingresso di nuovi azionisti;

Visto il decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato del 28 novembre 1994 relativo all'assoggettamento della società Industrie aeronautiche Rinaldo Piaggio alla procedura di amministrazione straordinaria a seguito della dichiarazione del tribunale di Genova dello stato di insolvenza della medesima società;

Visto l'accordo del 29 dicembre 1994 tra la I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali FIM-CISL FIOM-CGIL, UILM-UIL relativo alla chiusura collettiva degli stabilimenti di Genova-Sestri e Finale Ligure ed all'intervento straordinario della cassa integrazione guadagni dal 16 gennaio 1995;

Visto il processo verbale del 20 gennaio 1995 presso la sede dell'U.R.L.M.O di Genova a conclusione dell'esame congiunto tra la I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria e le organizzazioni sindacali FIM-CISL, FIOM-CGIL, UILM-UIL iniziato il 23 dicembre 1994 e rinviato alla data del 20 gennaio 1995 su richiesta delle organizzazioni sindacali, nel quale si conferma il ricorso all'intervento della cassa integrazione straordinaria per mille unità lavorative, in conformità al piano che i commissari straordinari presenteranno al Ministero dell'industria;

Considerato che in data 2 settembre 1998 è stata costituita la Società Piaggio Aeroindustries con il conseguente passaggio dell'intera forza lavoro della I.A.M. Rinaldo Piaggio in amministrazione straordinaria dei due stabilimenti di Finale Ligure e Sestri Ponente, pari a 1.080 unità, a fronte di un piano industriale con l'acquisizione di nuove commesse;

Vista la nota della regione Liguria in data 6 marzo 2000, nella quale si esprime una valutazione positiva in merito alla concessione società Piaggio Aeroindustries del contributo a valere sull'art. 2 della legge n. 56/1994;

Considerati i massimali individuati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dalla Commissione europea, in materia di aiuti all'assunzione regolati conformemente al Fondo dell'occupazione suindicato, fissati in 25.000 ecu pro-capite per le piccole e medie imprese operanti nelle aree territoriali di cui all'obiettivo 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993;

Considerato che l'art. 2, comma 1, della legge n. 56/1994, prevede che il beneficio sia erogato in un'unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla Società Piaggio Aeroindustries, con stabilimenti in Finale Ligure e Sestri Ponente e sede in Genova, è concesso un contributo finanziario a sostegno dell'occupazione pari a L. 21.298.970.000, a fronte della salvaguardia dell'occupazione di 1.000 unità lavorative.

Art. 2.

L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione, previa conferma del mantenimento in servizio del numero di lavoratori di cui all'art. 1, da parte del servizio ispettivo della direzione provinciale del lavoro di Genova.

Art. 3.

La spesa complessiva di L. 21.298.970.000 graverà sul capitolo 7670 della UPB 7.2.1.3 sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1998, già impegnata con D.D. del 30 dicembre 1998 sul capitolo 6785.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 22 settembre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A13811

DECRETO 10 ottobre 2000.

Adeguamento delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge n. 113/1985 che disciplina il collocamento dei centralinisti telefonici non vedenti.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 10, ultimo comma della legge 29 marzo 1985, n. 113, il quale stabilisce che: «gli importi delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono adeguati ogni tre anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in base alla variazione dell'indice del costo della vita calcolato dallo Istituto centrale di statistica»;

Visto l'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale attribuisce alla competenza dei dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la comunicazione dell'Istituto centrale di statistica n. 3055 del 5 luglio 2000, da cui risulta che la suddetta variazione è stata pari a + 5,7% nel periodo maggio 1997-maggio 2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli importi stabiliti nel primo comma dell'art. 10 della legge 29 marzo 1985, n. 113, sono aumentati rispettivamente da L. 179.394 a L. 189.619 e da L. 3.587.930 a L. 3.792.442.

2. Gli importi stabiliti nel secondo comma sono aumentati rispettamente da L. 35.867 a L. 37.911 e da L. 143.512 a L. 151.692.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore i quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A13855

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Essiccazione prodotti agricoli - E.P.A. a r.l.», in Marciano della Chiana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 19 giugno 2000 effettuata nei confronti della Società cooperativa agricola «Essiccazione prodotti agricoli - E.P.A. a r.l.», con sede in Marciano della Chiana (Arezzo) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa agricola «Essiccazione prodotti agricoli - E.P.A. a r.l.», con sede in Marciano della Chiana (Arezzo), costituita in data 17 settembre 1966 con atto a rogito notaio Fernando Bartolomei di Arezzo, omologato dal tribunale di Arezzo con decreto del 22 settembre 1966, iscritta al n. 1818 del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gino Faralli, nato a Civitella in Val di Chiana (Arezzo) il 4 settembre 1956, residente ad Arezzo in via G. Monaco n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13812

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa edilizia A.C.L.I. Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio nell'Emilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria effettuata in data 3 maggio 2000, nei confronti della Società cooperativa «Cooperativa Edilizia A.C.L.I. Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Reggio nell'Emilia, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975, le designazioni della associazione nazionale di rappresentanza alla quale il menzionato sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia A.C.L.I. Domus - Società cooperativa a responsabilità limitata» in liquidazione, con sede in Reggio nell'Emilia, costituita in data 4 marzo 1969 con atto a rogito notaio dott. Gian Domenico Serri, omologato dal tribunale di Reggio Emilia con decreto del 25 marzo 1969, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Leoni Luigi nato a Scandiano (Reggio Emilia) il 25 aprile 1952 ed ivi residente in via Secchi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A13817

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.DI.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», in Milano.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1999, con il quale la società cooperativa «CO.DI.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Ferdinando Gorgoglione;

Vista la mancata accettazione del predetto dott. Ferdinando Gorgoglione;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni dell'Unione nazionale cooperative italiane, comunicate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Lamberti residente in Milano, alla via Nerino n. 8, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.DI.P. - Cooperativa distribuzione pubblicazione a r.l.», con sede in Milano, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 14 ottobre 1999, in sostituzione del dott. Ferdinando Gorgoglione, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13856

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gallico.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1999, con il quale la società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Piero Antonio Mallamace;

Vista la mancata risposata al sollecito di accettazione incarico fatta al dott. Piero Antonio Mallamace con nota del 12 luglio 2000.

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Diego Davide Ziino con studio in Reggio Calabria, alla via D. Tripepi n. 32, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «CO.R.ES. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gallico (Reggio Calabria), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1999, in sostituzione del dott. Piero Antonio Mallamace.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13857

DECRETO 12 ottobre 2000.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.MER. - Società agricola meridionale S.r.l.», in Cassano Jonio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 1999, con il quale la società cooperativa «S.A.MER. - Società agricola meridionale S.r.l.», con sede in Cassano Jonio fraz. Sibari (Cosenza), è stata sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Mauro Granieri;

Vista la nota con cui il dott. Mauro Granieri comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

Il rag. Vincenzo Benvenuto, residente in Corigliano Calabro (Cosenza), alla via F. Gullo, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S.A.MER. - Società agricola meridionale S.r.l.», con sede in Cassano Jonio fraz. Sibari (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 17 marzo 1999, in sostituzione del dott. Mauro Granieri rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13858

DECRETO 12 ottobre 2000.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia in data 20 luglio 1999 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», con sede in Vibo Valentia, è stata sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 senza nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Vibo Valentia in data 19 luglio 2000 con cui è stato revocato il predetto decreto dirigenziale 20 luglio 1999 su istanza dei soci della cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker» datata 15 giugno 2000;

Constatata la necessità che l'ente in parola debba essere sciolto d'ufficio ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992 con nomina di commissario liquidatore essendovi pendenze patrimoniali da definire;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Worker», con sede in Vibo Valentia, alla via Carlo Parisi n. 28, costituita in data 14 novembre 1965 con rogito notaio dott. Naso Nunzio in Rombiolo, omologato dal tribunale di Vibo Valentia con decreto del 23 novembre 1965, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992, e la dott.ssa Simonetta Farina, residente in Vibo Valentia, alla via S. Ruba n. 30, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

p. *Il Ministro:* PILONI

00A13859

DECRETO 19 ottobre 2000.

Conversione del decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Artigiana di garanzia della Bassa Modenese», in San Felice sul Panaro, in scioglimento della stessa, senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

In applicazione del decreto del 6 marzo 1996 dell'allora direttore generale della cooperazione che prevede il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo del 26 settembre 1988 eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste dal precitato art. 244 del codice civile;

Visto il decreto di scioglimento d'ufficio, con nomina del liquidatore, del 1° luglio 1989;

Visto il parere espresso dalla divisione IV/5 della Direzione generale della cooperazione con nota n. 4863 dell'8 novembre 1999;

Decreta:

La conversione del suddetto decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, relativo alla sottoelencata società cooperativa.

Società cooperativa «Artigiana di garanzia della Bassa Modenese», con sede in San Felice Panaro (Modena), costituita per rogito notaio dott. Antonio Ferraresi in data 10 giugno 1960, iscritta al n. 3659 nel registro società presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, BUSC n. 273/68115, sezione di appartenenza: mista.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Modena, 19 ottobre 2000

Il direttore: MASSI

00A13849

DECRETO 23 ottobre 2000.

Conversione del decreto di scioglimento con nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Banancentro», in Modena, in scioglimento della stessa società, senza nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MODENA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

In applicazione del decreto del 6 marzo 1996 dell'allora direttore generale della cooperazione che prevede il decentramento alle direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto l'accertamento ispettivo del 19 gennaio 1979 eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risultava che la medesima si trovava nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto di scioglimento d'ufficio, con nomina del liquidatore, del 13 luglio 1983;

Visto il parere espresso dalla divisione IV/5 della Direzione generale della cooperazione con nota n. 4866 dell'8 novembre 1999;

Decreta

la conversione del suddetto decreto di scioglimento con liquidatore a scioglimento senza liquidatore, ai sensi del citato decreto ministeriale 27 gennaio 1998, relativo alla sottoelencata società cooperativa:

società cooperativa «Banancentro», con sede in Modena, costituita per rogito notaio dott. Cesare Ferrari Amorotti in data 5 giugno 1976, iscritta al n. 8925 nel registro società presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena, BUSC n. 2004/147351, sezione di appartenenza: mista.

Modena, 23 ottobre 2000

Il direttore: MASSI

00A13850

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «CPM - Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», in Bienno, ad emettere certificazione CE di rispodenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visti i decreti del 28 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 10 agosto 1993, del l'11 novembre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1994 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 con cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «CPM - Istituto ricerche prove analisi S.r.l.», con sede legale in via Artigiani n. 63 - 25040 Bienno (Brescia);

Visto il verbale di accertamento del 21 settembre 1999 protocollo n. 2632 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Brescia;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo CPM - Ricerche prove analisi S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «CPM - Ricerche prove analisi S.r.l.», ha dichiarato di essere in possesso dei criteri minimi di cui all'allegato VII del 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «CPM - Ricerche prove analisi S.r.l.» - è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A) e B),* della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

3) seghe a catena portatili da legno;

4) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

5) ponti elevatori per veicoli;

6) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

7) formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

8) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione;

9) apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche e aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetica, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Nel caso, nel corso dell'attività venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche o professionali o che la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

3. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per il periodo non inferiore a cinque anni. L'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13814

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», in Verona, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visti i decreti del 6 febbraio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 15 febbraio 1995 e del 10 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1995 cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», con sede legale in via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona;

Visto il verbale di accertamento del 28 giugno 1999, prot. n. 757536 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Verona;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo Veneta Engineering S.r.l., ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Veneta Engineering S.r.l.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Veneta Engineering S.r.l.» è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A*) e *B*), della direttiva 89/392/CEE;

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

3) piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

6) tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno;

7) fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

8) seghe a catena portatili da legno;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/ s;

10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale;

11) formatrici di gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale;

12) macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia, locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

motori a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei;

13) benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di meccanismo di compressione;

14) dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.;

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a tre metri;

17) macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti di sicurezza:

2) blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani;

4) strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS);

5) strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della

direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE recanti modifiche ed aggiornamenti;

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 459, del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13815

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.», in Rimini, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.», con sede legale in via C. Cattaneo, 20 - 47900 Rimini, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione CE relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato altresì che l'organismo «Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Olocert - Istituto europeo di certificazione S.r.l.», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche ed aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13820

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.», in Abbadia Lariana, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visti i decreti del 9 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995, del 14 febbraio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 24 febbraio 1996, con cui l'organismo Novicon S.a.s. di R. Castelli & C. è stato autorizzato alla certificazione in via provvisoria per alcuni settori di cui all'allegato IV della direttiva n. 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Novicon Sas di R. Casteli & C.», con sede legale in via Pier Linzanico, 9 - 23821 Abbadia Lariana (Lecco);

Vista l'istanza di conferma dell'autorizzazione provvisoria e di estensione dell'autorizzazione a tutti i rimanenti settori dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1969, n. 459;

Visto il verbale di accertamento del 19 ottobre 1999, prot. n. 651 dell'ufficio provinciale dell'industria del commercio e dell'artigianato di Lecco;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Novicon S.a.s. di R. Castelli & C.», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettere *A)* e *B),* della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1) seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

1.1) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo e con dispositivo di trascinamento amovibile;

1.2) seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;

1.3) seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;

1.4) seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale;

2) spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3) Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno;

4) seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate e per la lavorazione della carne e di materie assimilate;

5) macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate;

9) presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s;

10) formatrici di materia plastica per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nei pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, della direttiva 89/392/CEE e delle successive direttive 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE, recanti modifiche ed aggiornamenti;

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale.

2. Entro il periodo di validità della presente autorizzazione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riservano la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo apposite verifiche.

3. Ove nel corso dell'attività, anche a seguito delle previste verifiche, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII, codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 459 del 24 luglio 1996 si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportate nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale
per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale
dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13821

DECRETO 11 ottobre 2000.

Autorizzazione all'organismo «Nemko S.p.a.», in Biassono, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ
DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996 di attuazione delle direttive

89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine, ed in particolare gli articoli 8 e 9;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto il decreto del 23 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998 con cui l'organismo è stato autorizzato alla certificazione, nell'ambito di taluni tipi di macchine di cui all'allegato IV della direttiva 89/392 e successive modifiche;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «Nemko S.p.a.», con sede legale in via Trento e Trieste, 116/118 - 20046 Biassono (Milano), volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ai tipi di macchine di cui all'allegato IV, punti A15 e A16;

Tenuto conto che l'esame della documentazione presentata dall'organismo «Nemko S.p.a.», ha consentito l'accertamento del possesso dei previsti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «Nemko S.p.a.», ha dichiarato di soddisfare ai criteri minimi per la notifica degli organismi di certificazione CE;

Decretano:

Art. 1.

1. L'organismo «Nemko S.p.a.», è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, lettera *A)*, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

15) ponti elevatori per veicoli;

16) apparecchi per il sollevamento di persone con rischio di caduta verticale superiore a 3 m.

2. La certificazione CE di cui al precedente comma deve essere effettuata secondo le forme, modalità e procedure stabilite nella direttiva 89/392/CEE e nelle relative modifiche ed aggiornamenti 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE.

3. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico.

Art. 2.

1. La presente autorizzazione ha validità fino alla scadenza del decreto ministeriale 23 aprile 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 18 maggio 1998.

2. Nel caso di accertata inadeguatezza delle capacità tecniche dell'organismo autorizzato, la presente autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dandosi luogo al controllo di tutta l'attività certificativa fino a quel momento effettuata.

3. Nei casi di particolare gravità, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

4. Gli estremi delle certificazioni rilasciate sono riportati nell'apposito registro vidimato dall'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova devono essere conservati per un periodo non inferiore a cinque anni. L'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2000

Il direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività
VISCONTI

Il direttore generale dei rapporti di lavoro
FERRARO

00A13822

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 7 agosto 2000.

Modificazioni del decreto 15 maggio 2000 e nuova delega di attribuzioni del Ministro della pubblica istruzione, per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, al prof. Giovanni Manzini e all'on. dott. Giuseppe Gambale.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia d'istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto ministeriale del 15 maggio 2000 prot. n. 460/DM, registrato il 1° giugno 2000 dalla Corte dei conti, n. 01 364, con il quale il Ministro della pubblica istruzione ha delegato alcuni atti di propria competenza ai Sottosegretari di Stato sen. prof.ssa Silvia Barbieri, sen. prof.ssa Carla Rocchi, prof. Giovanni Manzini e on. dott. Giuseppe Gambale;

Ritenuto di dover modificare il citato decreto del 15 maggio 2000 per procedere ad una nuova attribuzione di deleghe, ai Sottosegretari di Stato Barbieri, Manzini e Gambale, a seguito della cessazione della sen. prof.ssa Rocchi dalle funzioni di Sottosegretario alla pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali un'espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti;

2. Resta altresì ferma la competenza del Ministro sugli atti di natura politica, siano essi di natura legislativa siano essi di natura finanziaria, sugli atti d'indirizzo e di direttiva, come pure sulla verifica dei risultati dell'azione amministrativa alla luce delle direttive generali politico-amministrative impartite;

3. Ferma restando la competenza sugli atti di cui ai commi 1 e 2, ai Sottosegretari di Stato menzionati in premessa è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie per ciascuno indicate nei successivi articoli 2, 3, 4 e 5;

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato, sen. prof.ssa Silvia Barbieri, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti l'attuazione dell'autonomia scolastica e il prolungamento dell'obbligo scolastico;

b) problematiche concernenti l'attuazione delle politiche giovanili (dispersione scolastica, educazioni varie, attività sportiva, orientamento);

c) consulte degli studenti;

d) problematiche concernenti l'edilizia scolastica;

e) provvedimenti di autorizzazione delle sperimentazioni di ordinamento e di struttura;

f) interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea in coordinamento con il Sottosegretario Manzini;

g) partecipazione ai lavori della conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della conferenza unificata, per le materie di competenza;

Art. 3.

1. Al Sottosegretario di Stato, prof. Giovanni Manzini, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche concernenti la realizzazione di un sistema formativo integrato tra istruzione, formazione e lavoro, con particolare riguardo alla formazione postqualifica, all'istruzione e formazione tecnica superiore, all'obbligo di frequenza di attività formative fino a 18 anni e al rapporto scuola-lavoro;

b) problematiche concernenti il sistema di valutazione e la definizione degli ordinamenti e dei programmi di studio;

c) organi collegiali della scuola;

d) rapporti scuola-famiglia, pari opportunità, educazione interculturale;

e) interventi di formazione nell'area del mezzogiorno;

f) per le materie di competenza, e in coordinamento con il Sottosegretario Barbieri, interventi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea;

g) partecipazione ai lavori del CIPE nei casi in cui il Ministro sia impedito a causa di impegni concomitanti;

h) richieste di parere al consiglio di Stato al fine della decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

i) problematiche relative alle vigilanze su CEDE, BDP, IRRSAE;

j) partecipazione ai lavori della conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della conferenza unificata, per le materie di competenza;

Art. 4.

1. Al Sottosegretario di Stato, on. dott. Giuseppe Gambale, è conferita la delega per le seguenti materie:

a) problematiche riguardanti il passaggio del personale ATA e delle relative funzioni dagli enti locali allo Stato;

b) problematiche concernenti gli interventi per il riconoscimento del ruolo del personale della scuola;

c) problematiche concernenti gli interventi di formazione, aggiornamento e riconversione professionale del personale della scuola e dell'amministrazione scolastica;

d) problematiche concernenti l'attuazione del dimensionamento delle istituzioni scolastiche e relativi rapporti con gli enti locali;

e) problematiche relative all'elevazione del livello d'istruzione e formazione degli adulti e alla costruzione del sistema integrato per l'educazione permanente degli adulti;

f) problematiche concernenti il diritto allo studio;

g) problematiche relative all'integrazione scolastica dei disabili;

h) problematiche concernenti l'attuazione della nuova disciplina degli esami di Stato;

i) problematiche relative allo stato giuridico degli insegnanti di religione;

j) educazione ambientale per la realizzazione, nell'ambito dei programmi vigenti e nel quadro dell'accordo con il Ministero per l'ambiente, di attività educativo-didattiche interdisciplinari;

k) problematiche riguardanti le accademie di belle arti, l'accademia nazionale di danza, l'accademia nazionale di arte drammatica, gli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), nonché i conservatori di musica, con riferimento in particolare all'attuazione della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

l) provvedimenti riguardanti il contenzioso in materia di stato giuridico e trattamento economico del personale della scuola e dell'amministrazione;

m) partecipazione ai lavori della conferenza dei presidenti delle regioni, nonché alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 5.

1. I Sottosegretari di Stato, sulla base delle indicazioni del Ministro, sono delegati a rispondere alle interrogazioni e alle interpellanze parlamentari e ad intervenire presso le Camere e relative commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente.

2. Ai Sottosegretari di Stato potranno essere delegati di volta in volta atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Il presente decreto, che sostituisce quello del 15 maggio 2000 citato nelle premesse, sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 7 agosto 2000

Il Ministro: DE MAURO

Registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 2000
Registro n. 2 Pubblica istruzione, foglio n. 280

00A13841

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 21 ottobre 2000.

Ammissione della Cassa depositi e prestiti alla compensazione giornaliera dei recapiti.

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA

Considerati i compiti assolti dalla Banca d'Italia quale componente del SEBC ai sensi dell'art. 105, paragrafo 2, del trattato che istituisce la Comunità europea e dell'art. 3, paragrafo 1, dello statuto del SEBC e della BCE;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto che spetta alla Banca d'Italia assicurare l'efficienza e l'affidabilità del sistema dei pagamenti;

Dispone:

La cassa depositi e prestiti è ammessa a partecipare al servizio di compensazione giornaliera dei recapiti nel rispetto delle previsioni di cui al decreto del Ministero del tesoro 7 maggio 1991 e di tutte le disposizioni disciplinari il servizio.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 ottobre 2000

Il Governatore: FAZIO

00A13866

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 4 agosto 2000.

Delibera cofinanziamento QCS ob.3 2000-2006 - Fondo sociale europeo. (Deliberazione n. 94/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, no 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visti i regolamenti (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e n. 1784/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea relativo al Fondo sociale europeo;

Vista la decisione (CE) della Commissione numero 1774/99 relativa alla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno tra Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 che ha assegnato 3.744 milioni di euro (Meuro) all'Italia, pari a L. 7.249.394.880.000;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio dell'Unione europea n. 1103 del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro;

Vista la decisione della Commissione n. 1120/00 del 18 luglio 2000 recante approvazione del quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per l'obiettivo 3 - Fondo sociale europeo - per un importo relativo delle risorse comunitarie pari a 3.887.129.100 euro, corrispondenti a L. 7.526.531.462.457, al netto della riserva del 4%;

Considerato che, pertanto, le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, al netto della riserva del 4%, ammontano a 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.010.316;

Tenuto conto dell'esigenza prioritaria di utilizzare pienamente le risorse comunitarie;

Considerati i vincoli fissati dai nuovi meccanismi per gli impegni e i pagamenti di cui agli articoli 31 e 32 del regolamento n. 1260/99;

Atteso che il periodo di validità delle spese relative ai programmi operativi (PO) dell'obiettivo 3 facenti capo al QCS 2000-2006 decorre dal 20 dicembre 1999, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea;

Visto l'art. 31, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/99 del Consiglio dell'Unione europea, che prevede il disimpegno automatico per quelle quote di impegno sul bilancio comunitario non liquidate mediante acconto o rimborso o per cui non sia stata presentata alcuna richiesta di pagamento alla Commissione europea nei due anni successivi all'annualità di riferimento;

Considerato che per evitare il rischio di disimpegno automatico è necessario avviare l'attuazione dei PO, ancora prima che venga conclusa la procedura formale di approvazione da parte della Commissione europea;

Considerato che, a tal fine, deve essere assicurata la tempestiva partecipazione finanziaria nazionale per le operazioni da porre in essere con i programmi operativi del QCS 2000-2006 e che a tanto si può provvedere attribuendo programmaticamente, per il medesimo periodo, le corrispondenti quote di cofinanziamento pubblico nazionale;

Considerato che il quadro finanziario del QCS 2000-2006 prevede per i PO regionali e per il PO nazionale una quota nazionale pubblica, rispettivamente di 4.513.388.789 euro, pari a L. 8.739.139.310.477, e di 237.546.778 euro, corrispondenti a L. 459.954.699.838, per un totale complessivo di 4.750.935.567 euro, pari a L. 9.199.094.010.316;

Considerato che in applicazione delle aliquote fissate al punto 3 della delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999, le quote di cofinanziamento statale sono corrispondentemente pari all'80% per i PO regionali e al 100% per il PO nazionale;

Considerato che la partecipazione finanziaria statale per il periodo di programmazione 2000-2006 è definita, sulla base degli attuali quadri finanziari dei programmi operativi del QCS obiettivo 3, in 3.848.257.807 euro,

pari a L. 7.451.266.143.960, e che il relativo onere viene posto a carico del Fondo di rotazione previsto dall'art. 5 dalla legge n. 183/1987;

Considerato che per assicurare l'avvio tempestivo dei PO ed evitare il rischio di disimpegno automatico è opportuno autorizzare, a valere sul Fondo di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987, l'immediata erogazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale definito in 3.848.257.807 euro, corrispondenti a L. 7.451.266.143.960, per il settennio 2000-2006;

Considerato che la ripartizione tra amministrazioni titolari dei PO della anticipazione fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, debba essere effettuata secondo i parametri di cui alla delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999;

Tenuto conto che le regioni dell'obiettivo 3 debbono assicurare la disponibilità della pertinente quota di cofinanziamento per l'annualità 2000, a valere sui rispettivi bilanci regionali, contestualmente alla quota di cofinanziamento statale;

Visti gli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n. 1260/99, in ordine alla designazione da parte dello Stato membro delle autorità di gestione e delle autorità di pagamento per i singoli PO ed alle modalità concernenti la mobilitazione e la circolazione delle risorse finanziarie;

Su proposta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ritenuto di dovere accogliere tale proposta, già valutata favorevolmente, nella riunione del 1° agosto 2000, dalla prima Commissione per il coordinamento delle politiche economiche nazionali con le politiche comunitarie, istituita ai sensi delle deibere di questo Comitato n. 63 del 9 luglio 1998 e n. 79 del 5 agosto 1998;

Delibera:

1. Al fine di assicurare l'immediato avvio dei programmi operativi del QCS obiettivo 3 è autorizzata l'erogazione — a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987 — dell'anticipazione fino alla concorrenza di un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, corrispondente al 7% del complessivo fabbisogno di cofinanziamento statale, per il settennio 2000-2006, secondo il profilo annuale di competenza riportato in allegato *A*.

2. Tale erogazione è subordinata alla presentazione di una domanda di accredito, da inoltrarsi da parte delle amministrazioni titolari di PO al competente Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea, formulata tenendo conto delle capacità di spesa del PO.

3. La ripartizione tra le amministrazioni titolari dei programmi operativi 2000-2006 dell'obiettivo 3 dell'importo fino ad un massimo di 269.378.046 euro, pari a L. 521.588.629.128, di cui al precedente punto 1, è riportata nell'allegato *B*.

4. Le Autorità di gestione del QCS e dei PO designate, a norma degli articoli 9 e 18 del regolamento (CE) n 1260/99, e responsabili dell'efficacia e della regolarità della gestione e dell'attuazione dei medesimi PO secondo l'art. 34 del predetto regolamento, sono elencate nell'allegato *C*.

5. Le Autorità di pagamento dei PO incaricate, a norma degli articoli 9 del regolamento (CE) n. 1260/99, di elaborare e presentare le richieste di pagamento e di ricevere i pagamenti medesimi, con riferimento sia alla quota comunitaria, sia alla quota pubblica nazionale, sono elencate nel predetto allegato *C*.

6. L'amministrazione centrale capofila per il Fondo sociale europeo è il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ufficio centrale orientamento e formazione professionale dei lavoratori (UCOFPL).

7. L'attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione avverrà secondo le modalità di cui all'allegato *D*, punto 1.

8. Le modalità per il trasferimento delle risorse relative alla quota nazionale statale ed a quella comunitaria sono indicate nell'allegato D, punto 2.

9. Agli adempimenti conseguenti le successive modifiche e/o integrazioni del quadro finanziario definito dalla presente delibera si provvede secondo quanto stabilito al punto 5 della delibera CIPE n. 174 del 5 novembre 1999 ed in sede di verifica di metà percorso con la Commissione, ai sensi degli articoli 42 e 44 del regolamento (CE) n. 1260/99.

Roma, 4 agosto 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 2000
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 171

ALLEGATO *A*

Profilo annuo cofinanziamento nazionale

Importi in Euro

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota pubblica nazionale	666.788.590	680.124.380	693.726.855	707.601.281	654.389.875	667.477.311	680.827.275	4.750.935.567
di cui a carico dello Stato	540.098.756	550.900.742	561.918.752	573.157.036	530.055.799	540.656.625	551.470.097	3.848.257.807

Importi arrotondati alle migliaia di lire

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Totale
Quota pubblica nazionale	1.291.082.743	1.316.904.433	1.343.242.498	1.307.107.132	1.267.075.483	1.292.416.293	1.318.265.428	9.199.094.010
di cui a carico dello Stato	1.045.777.018	1.066.692.580	1.088.026.422	1.109.786.774	1.026.331.142	1.046.857.203	1.067.795.005	7.451.266.144

ALLEGATO *B*

Ripartizione dell'anticipazione del 7%

Programmi Operativi	Importi in Euro			Importi arrotondati alle migliaia di Lire	
	Quota nazionale	**Cofinanziamento statale**	**Anticipo 7%**	**Cofinanziamento statale**	**Anticipo 7%**
Abruzzo	215.787.494	172.629.995	12.084.100	334.258.280	23.398.080
Bolzano	105.660.807	84.528.646	5.917.005	163.670.281	11.456.920
Emilia-Romagna	680.333.973	544.267.178	38.098.702	1.053.848.209	73.769.375
Friuli Venezia-Giulia	197.211.335	157.769.068	11.043.835	305.483.513	21.383.846
Lazio	482.600.035	386.080.028	27.025.602	747.555.176	52.328.862
Liguria	198.256.541	158.605.233	11.102.366	307.102.555	21.497.179
Lombardia	810.842.174	648.673.739	45.407.162	1.256.007.501	87.920.525
Marche	154.832.990	123.866.392	8.670.647	239.838.779	16.788.714
Piemonte	545.787.478	436.629.982	30.564.099	845.433.535	59.180.347
Toscana	361.071.103	288.856.882	20.219.982	559.304.915	39.151.344
Trento	122.716.666	98.173.332	6.872.133	190.090.078	13.306.305
Umbria	123.666.852	98.933.482	6.925.344	191.561.933	13.409.335
Valle d'Aosta	50.122.371	40.097.896	2.806.853	77.640.353	5.434.825
Veneto	464.498.970	371.599.176	26.011.942	719.516.336	50.366.144
Totale POR	**4.513.388.789**	**3.610.711.029**	**252.749.772**	**6.991.311.444**	**489.391.801**
Azioni di sistema	237.546.778	237.546.778	16.628.274	459.954.700	32.196.829
Totale PO	**4.750.935.567**	**3.848.257.807**	**269.378.046**	**7.451.266.144**	**521.588.630**

ALLEGATO C

QCS Programmi Operativi	Autorità di gestione Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – UCOFPL	Autorità di pagamento
Abruzzo	Regione	Regione
Bolzano	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Emilia-Romagna	Regione	Regione
Friuli Venezia-Giulia	Regione	Regione
Lazio	Regione	Regione
Liguria	Regione	Regione
Lombardia	Regione	Regione
Marche	Regione	Regione
Piemonte	Regione	Regione
Toscana	Regione	Regione
Trento	Provincia Autonoma	Provincia Autonoma
Umbria	Regione	Regione
Valle d'Aosta	Regione	Regione
Veneto	Regione	Regione
Azioni di sistema	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – UCOFPL	Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – UCOFPL

ALLEGATO D

Punto 1 - Attivazione dei flussi finanziari successivi all'anticipazione.

Le autorità di pagamento presentano le richieste di pagamento, certificando le spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL, amministrazione capofila del Fondo sociale europeo (FSE), per il successivo inoltro, da parte di quest'ultimo, alla Commissione europea, anche ai fini di una verifica oggettiva degli indicatori finanziari per l'assegnazione della riserva nazionale e del costante controllo dell'esecuzione del bilancio comunitario rispetto ai termini del disimpegno automatico. Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento ragioneria generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Punto 2 - Modalità per il trasferimento delle risorse.

1. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate ai Programmi operativi regionali sono versate, a cura del Fondo di rotazione della legge n. 183/1987, su appositi conti correnti infruttiferi intestati alle regioni/province autonome interessate presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la realizzazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dell'Unione europea.

2. Le risorse comunitarie e quelle del cofinanziamento statale destinate al Programma operativo nazionale potranno essere utilizzate dall'autorità di pagamento (Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL) direttamente tramite il Fondo di rotazione della legge n. 183/1987.

00A13610

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento della cassa conguaglio per il settore elettrico. (Deliberazione n. 194/00).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2000,

premesso che:

con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 maggio 1998, n. 47/98 (di seguito: deliberazione n. 47/98) sono state adottate, previa acquisizione della prescritta intesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, rilasciata con nota in data 20 maggio 1998, disposizioni urgenti sulla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa conguaglio), tra l'altro consistenti nello scioglimento del Comitato di gestione in carica e nella contestuale istituzione di un collegio commissariale con mandato annuale;

con deliberazione dell'Autorità 8 giugno 1999, n. 83/99 (di seguito: deliberazione n. 83/99), il collegio commissariale della cassa conguaglio, come sopra costituito, è stato prorogato al 30 maggio 2000 al fine di consentire a detto collegio di consolidare i risultati operativi conseguiti sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione e di formulare una proposta di nuova organizzazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico, estesa anche ai sistemi di controllo contabile interno, che tenga conto della nuova disciplina del mercato elettrico;

il collegio commissariale ha espletato i compiti in relazione ai quali è stata disposta la proroga di cui alla deliberazione n. 83/99 e, in particolare:

a) ha consolidato i risultati operativi conseguiti sia sul piano della efficienza nelle procedure di gestione dei sistemi di perequazione mediante il completamento delle procedure per il recupero degli arretrati relativi alle erogazioni di competenza degli esercizi passati sia, sul piano organizzativo, mediante l'impianto della rete informatica degli uffici, la definizione delle procedure per l'effettuazione dei controlli tecnico-amministrativi presso le imprese e il rinnovo della convenzione con l'istituto cassiere. Tali risultati sono descritti nei documenti «Relazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività svolta dal collegio commissariale dal 1° aprile 1999 al 1° luglio 1999» e «Relazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas sull'attività svolta dal collegio commissariale dal 1° ottobre 1999 al 31 dicembre 1999», trasmessi all'Autorità, rispettivamente, con note in data 4 agosto 1999, prot. n. 1013, e 3 aprile 2000, prot. n. 464, e dall'Autorità successivamente trasmesse al Ragioniere generale dello Stato e al Presidente della sezione del controllo sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, rispettivamente, con note in data 20 settembre 1999, prot. PR/M99/1388 e in data 7 aprile 2000, prot. PR/M00/585;

b) ha presentato, con nota in data 27 gennaio 2000, prot. 0064, una relazione recante «Proposte e osservazioni del collegio commissariale in materia di riforma o riassetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico e dei sistemi perequazione»;

con delibera 30 maggio 2000, n. 102/00, l'Autorità ha assunto la decisione di rinnovare le disposizioni urgenti concernenti la Cassa conguaglio adottate con la deliberazione n. 47/98, prorogando il collegio commissariale della medesima Cassa conguaglio nella sua iniziale composizione per il periodo necessario all'adozione dei provvedimenti aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina della Cassa conguaglio e, più in generale, dei sistemi di perequazione, anche con riferimento ai profili di organizzazione;

Premesso inoltre che, con riferimento alle prospettive di intervento ai fini della ridefinizione della disciplina della Cassa conguaglio e, più in generale, dei sistemi di perequazione:

a) la riforma del settore dell'energia elettrica in attuazione delle disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) non è ancora giunta a compimento con riferimento a profili di rilievo quali la costituzione ed entrata in operatività dell'acquirente unico, la disciplina del sistema delle offerte di acquisto e vendita di energia elettrica e la cessione di capacità produttiva dell'Enel S.p.a. previsti, rispettivamente, dagli articoli 4, 5 e 8 del medesimo decreto legislativo;

b) sono state annunciate misure in relazione all'art. 14 del decreto legislativo n. 79/1999 afferenti aspetti che incidono significativamente sull'assetto regolativo del settore dell'energia elettrica quali, in primo luogo, la riduzione delle soglie di consumo al superamento delle quali consegue il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e, di conseguenza, l'assetto del mercato libero dell'energia elettrica;

c) il riordino del sistema tariffario del settore dell'energia elettrica, previsto dalla legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), cui l'Autorità ha provveduto con la deliberazione 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione n. 204/99), non ha trovato ancora piena attuazione, essendo stato previsto dall'Autorità, nella stessa deliberazione, un periodo di transizione, anche al fine di dare attuazione alle esigenze di gradualità evidenziate nel documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1° luglio 1999 e approvato con le risoluzioni del Senato della Repubblica in data 29 luglio 1999 e della Camera dei deputati in data 29 luglio 1999;

d) nella riforma del settore dell'energia elettrica come prefigurata dal decreto legislativo n. 79/1999, gli obiettivi di trasparenza dell'ordinamento tariffario e di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario delle imprese esercenti, in presenza del vincolo di uniformità tariffaria per tipologie di utenza posto dalla legge n. 481/1995, richiedono la definizione di sistemi di

perequazione dei costi di distribuzione dell'energia elettrica, come peraltro esplicitamente previsto dall'art. 3, comma 6, della legge n. 481/1995;

e) i sistemi di perequazione, sia esistenti che di nuova istituzione, sono necessari per la gestione della transizione alla nuova organizzazione del settore dell'energia elettrica ed al nuovo ordinamento tariffario; in particolare, sono attualmente ancora operanti la perequazione dei costi riconosciuti per l'acquisto dei combustibili necessari per la produzione, a mezzo di impianti termoelettrici, di energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato ed il sistema di integrazione tariffaria alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel; e, infine, è stato attivato, ai sensi della deliberazione dell'Autorità del 9 marzo 2000, n. 53/00 (di seguito: deliberazione n. 53/00), un sistema di perequazione relativo all'ulteriore componente di ricavo riconosciuta alla produzione di energia elettrica destinata ai clienti finali del mercato vincolato;

f) i sistemi di perequazione continueranno ad essere necessari per la gestione di flussi finanziari generati da prestazioni patrimoniali imposte all'utenza per il finanziamento di finalità di carattere generale (quali, a titolo esemplificativo: le maggiorazioni del corrispettivo per l'accesso alla rete di trasmissione nazionale e per il suo uso, a copertura di oneri generali afferenti il sistema elettrico, secondo le previsioni dell'art. 3, commi 10 e 11, del decreto legislativo n. 79/1999);

g) allo stato attuale i nuovi sistemi di perequazione non sono stati completamente definiti, avendo l'Autorità approvato, in data 8 giugno 2000, e successivamente diffuso, il documento per la consultazione recante «Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica», nel quale, tra l'altro, si delinea una sequenza procedurale che condurrà alla definizione di tali sistemi non prima del dicembre del corrente anno;

h) di conseguenza, non è ancora possibile definire l'impianto organizzativo necessario al funzionamento, a regime, dei nuovi sistemi di perequazione e deve, pertanto, essere mantenuta in operatività la Cassa conguaglio;

i) a fronte del venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'adozione della deliberazione n. 47/98, si pone la necessità di adottare gli interventi minimi di implementazione dell'attuale assetto organizzativo e procedurale della Cassa conguaglio, delineati dallo stesso collegio commissariale o comunque ricavabili dalla prassi operativa di tale organismo, al fine di consolidare, sino all'adozione dei provvedimenti di riforma del sistema di perequazione, i risultati operativi conseguiti dal collegio commissariale;

In relazione all'esigenza di cui al precedente alinea l'Autorità con delibera 29 giugno 2000, n. 118/00 (di seguito: delibera n. 118/00), ha deciso di sottoporre al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'acquisizione della necessaria intesa, disposizioni recanti un regime minimo di norme in materia di organizzazione e funzionamento della Cassa conguaglio con primario riferimento alla composizione degli organi di gestione e di controllo che deve essere snellita e resa più funzionale;

Visti:

il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 396;

il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98 e, in particolare l'art. 2;

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

la legge 25 novembre 1971, n. 1041;

la legge 29 ottobre 1984, n. 720;

il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e, in particolare, l'art. 1;

la legge 23 dicembre 1993, n. 559 e, in particolare, l'art. 24;

la legge n. 481/1995 e, in particolare, l'art. 3, commi 1 e 6;

la legge 3 aprile 1997, n. 94;

il decreto legislativo n. 79/1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 9 novembre 1999;

Visto il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 6 aprile 1984, n. 13, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 108 del 18 aprile 1984, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000-2003, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 1° luglio 1999 e approvato con le risoluzioni del Senato della Repubblica in data 29 luglio 1999 e della Camera dei deputati in data 29 luglio 1999;

Viste:

la deliberazione n. 47/98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 119 del 25 maggio 1998;

la deliberazione n. 83/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 6 luglio 1999;

la deliberazione n. 204/99, recante regolazione della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *e)*, della legge 14 novembre 1995, n. 481, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235;

la deliberazione n. 53/2000, recante disposizioni in materia di Cassa conguaglio per il settore elettrico, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il documento per la consultazione approvato dall'Autorità in data 8 giugno 2000, recante «Criteri per la definizione dei sistemi di perequazione dei costi di distribuzione e di altri oneri a carico dei distributori di energia elettrica» (Prot. AU/00/162);

Considerato che il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha rilasciato, con nota in data 5 ottobre 2000, prot. n. 0079957, l'intesa richiesta dall'Autorità con la delibera n. 118/00, reputando di formulare alcune segnalazioni con riferimento agli articoli 4, 6 e 10 dello schema di provvedimento definito dall'Autorità con la medesima delibera;

Ritenuta l'opportunità di modificare lo schema di provvedimento definito dall'Autorità con la delibera n. 118/00 secondo le indicazioni ricavabili dalle segnalazioni formulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella nota sopra richiamata;

Ritenuto che, anche in relazione alle indicazioni fornite dal collegio commissariale della Cassa conguaglio nella richiamata relazione, sia necessario implementare la disciplina attuale della Cassa conguaglio definendo un corpo minimo di disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento con primario riferimento alla composizione degli organi di gestione e di controllo che deve essere snellita e resa più funzionale;

Delibera:

TITOLO I

FUNZIONI E ORGANI

Art. 1.

Funzioni

1.1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, la Cassa conguaglio prezzi per il settore elettrico, di seguito denominata Cassa, esercita le attribuzioni relative alla «gestione di sovrapprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni» nonché le operazioni strumentali alle stesse sulla base delle determinazioni adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata l'Autorità.

1.2. La Cassa può esercitare le proprie funzioni direttamente o avvalendosi, per attività istruttorie e di riscossione e per pagamenti, anche di primari enti creditizi o finanziari prescelti previo confronto concorrenziale.

Art. 2.

Organi

Sono organi della Cassa:

il presidente;

il comitato di gestione;

il collegio di revisori.

Art. 3.

Presidente

Il presidente ha la legale rappresentanza della Cassa e sovrintende al suo funzionamento. Convoca e presiede il comitato di gestione. Cura i rapporti con l'Autorità e con gli operatori di settore.

Art. 4.

Comitato di gestione

4.1. Il comitato di gestione è composto dal presidente e da altri due componenti.

4.2. Il comitato di gestione esercita tutte le funzioni di amministrazione della Cassa che non siano attribuite dal presente provvedimento ad altri organi.

4.3. Per la validità delle sedute del comitato di gestione è necessaria la presenza di almeno due componenti.

4.4. Le decisioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui le sedute si svolgano con la presenza di due componenti per l'adozione delle decisioni è richiesta l'unanimità.

Art. 5.

Collegio di revisori

5.1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi e due supplenti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nomina il presidente del collegio dei revisori scegliendolo tra i componenti effettivi nominati ai sensi del successivo art. 6, comma 1.

5.2. I revisori esercitano le funzioni dei sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con la particolarità dell'ordinamento e del funzionamento della Cassa. Nei limiti di tale compatibilità si applicano le disposizioni del codice civile.

Art. 6.

Norme comuni agli organi

6.1. Il presidente e i componenti degli organi collegiali della Cassa sono nominati dall'Autorità d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza in materia economica, giuridica, contabile o finanziaria.

6.2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

6.3. I componenti del comitato di gestione e del collegio dei revisori non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore. La verifica delle incompatibilità è rimessa alla decisione dell'Autorità.

6.4. Il presidente, il presidente del collegio dei revisori e i componenti degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, ancorché siano nominati nel corso di esso in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.

6.5. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti dall'Autorità d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 7.

Indirizzo e vigilanza

7.1. La Cassa esercita le proprie funzioni secondo le determinazioni della Autorità.

7.2. L'Autorità formula gli indirizzi relativi all'attività della Cassa, in particolare alla formazione del bilancio, ai contenuti delle convenzioni da stipulare con gli enti creditizi o finanziari di cui al precedente art. 1, comma 2.

7.3. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con l'Autorità, approva il rendiconto annuale della Cassa, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di esercizio.

7.4. In caso di gravi irregolarità o inefficienze nella gestione, l'Autorità, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può disporre lo scioglimento degli organi.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 8

Direttore generale

8.1. Il direttore generale è nominato dal comitato di gestione con l'approvazione dell'Autorità per un periodo di durata non superiore a cinque anni, anche con contratto di diritto privato, ed è rinnovabile una sola volta.

8.2. Il direttore generale è preposto alla direzione e controllo delle attività degli uffici della Cassa ed esercita i poteri di spesa relativi.

8.3. Il direttore generale propone al comitato di gestione la nomina dei dirigenti e del personale.

8.4. Il direttore generale predispone il rendiconto annuale e lo sottopone all'approvazione del comitato di gestione.

Art. 9.

Uffici e personale

9.1. Gli uffici della Cassa sono organizzati con deliberazione del comitato di gestione, trasmessa all'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'approvazione, nella quale vengono stabilite la struttura organizzativa e le qualifiche dirigenziali.

9.2. L'organico del personale, durante il periodo di vigenza del presente regolamento, non può superare le dieci unità.

9.3. Il personale viene assunto con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, a seguito di procedure di selezione stabilite con deliberazione del comitato di gestione, volte all'accertamento delle professionalità richieste.

9.4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono trasmesse all'Autorità per l'approvazione.

9.5. Oltre a quanto previsto al precedente comma 9.2, per quanto necessario al fine di assicurare lo svolgimento dei compiti propri della Cassa, può essere utilizzato, in posizione di comando, personale appartenente alla pubblica amministrazione nonché personale proveniente dalle società istituite ai sensi dell'art. 1, comma 7, dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

9.6. Per esigenze specifiche la Cassa può conferire incarichi, mediante contratti di diritto privato, ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, oggetto e compenso di collaborazione.

TITOLO III

BILANCI E CONTABILITÀ

Art. 10.

Bilanci

10.1. L'Autorità, di intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del comitato di gestione, provvede a determinare la struttura del bilancio di previsione e del relativo conto consuntivo secondo i principi contenuti nella legge 3 aprile 1997, n. 94, anche per quanto concerne la progressiva introduzione della contabilità economica analitica per centri di costo.

10.2. Con la medesima procedura è emanato il regolamento di contabilità generale della Cassa e dei conti ad essa intestati.

Art. 11.

Disposizioni finali

La presente deliberazione viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Milano, 18 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A13818

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2000.

Approvazione delle deliberazioni e delle condizioni relative al trasferimento parziale del portafoglio assicurativo da Profilo Life S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. (Provvedimento n. 01721).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative, ed in particolare l'art. 64, comma 2, che prevede l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni regolanti i trasferimenti volontari di tutto o di parte del portafoglio italiano;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera *i)* della legge 12 agosto 1982, n. 576, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di trasferimenti di portafoglio;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1990 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami I, V e VI e riassicurativa nel ramo I indicati nel punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, rilasciata a Profilo Life S.p.a., con sede in Milano, corso Italia, n. 49, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa già rilasciate alla S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., con sede in Torino, corso Galileo Galilei, n. 12;

Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione di Profilo Life S.p.a. e del comitato esecutivo di S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., rispettivamente in data 12 maggio e 20 giugno 2000, concernenti il trasferimento da Profilo Life S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti direttamente dalla società cedente oltreché di quelli assunti attraverso le agenzie Assi Capital S.r.l., Assinove S.r.l., Interservice Distribuzione S.p.a. e Saifond S.p.a., con esclusione del portafoglio trasferito da Po Vita S.p.a. in base al provvedimento ISVAP del 21 marzo 2000;

Vista la convenzione regolante il predetto trasferimento di portafoglio stipulata in data 3 luglio 2000 fra le citate società;

Vista l'istanza del 4 luglio 2000 con la quale Profilo Life S.p.a. ha chiesto l'approvazione delle deliberazioni e delle condizioni concernenti il trasferimento a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. del predetto portafoglio assicurativo;

Rilevato che S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a., è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa negli stessi rami nei quali sono comprese le polizze ad essa trasferite e dispone del margine di solvibilità tenuto conto del trasferimento;

Vista la delibera con la quale il consiglio dell'istituto, nella seduta del 17 ottobre 2000, si è espresso favorevolmente in merito all'accoglimento dell'istanza soprarichiamata presentata da Profilo Life S.p.a.;

Dispone:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi dell'art. 64, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, le deliberazioni e le condizioni regolanti il trasferimento da Profilo Life S.p.a. a S.A.I. Società assicuratrice industriale S.p.a. di parte del portafoglio assicurativo costituito dal complesso dei contratti appartenenti ai rami I e V di cui al punto *A)* della tabella di cui all'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, acquisiti direttamente dalla società cedente oltreché di quelli assunti attraverso le agenzie Assi Capital S.r.l., Assinove S.r.l., Interservice Distribuzione S.p.a. e Saifond S.p.a. con esclusione del portafoglio trasferito da Po Vita S.p.a. in base al provvedimento ISVAP del 21 marzo 2000.

Art. 2.

Il trasferimento di portafoglio di cui all'art. 1 decorrerà dal primo giorno del terzo mese successivo a quello di emanazione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2000

Il presidente: MANGHETTI

00A13816

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 18 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 «Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore»;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 «Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 , n. 382 «Riordino della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 20 novembre 1990, n. 341 recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e sucessive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» adottato con decreto rettorale 10 marzo 1998;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 «Norme di accessi ai corsi universitari»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

Visto il regolamento didattico di Ateneo, approvato in via sperimentale dal senato accademico il 28 giugno 2000, dal consiglio di amministrazione l'11 settembre 2000 e inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per il relativo parere;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di ingegneria del 25 maggio 2000;

Vista la delibera del senato accademico del 2 giugno 2000;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 4 luglio 2000;

Decreta:

Dall'anno accademico 2000/2001 i corsi di laurea e di diploma attivati presso la facoltà di ingegneria vengono trasformati, ai sensi del decreto ministeriale 509 del 3 novembre 1999, secondo quanto riportato nel seguente statuto:

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di ingegneria

NUOVO STATUTO

Art. 1.

Corsi di laurea

Presso la facoltà di ingegneria, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 2 del 4 gennaio 2000, sono attivati i seguenti corsi di laurea, di durata triennale:

1) ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) ingegneria civile;

3) ingegneria edile, (corso di laurea strutturato secondo la direttiva CEE 384/85 concernente i titoli che danno accesso nell'Unione europea alle attività del settore «Architettura»);

4) ingegneria elettronica;

5) ingegneria gestionale con tre indirizzi:

a) ingegneria dell'organizzazione;

b) ingegneria della produzione;

c) ingegneria logistica;

6) ingegneria informatica con due indirizzi:

a) automatica e sistemi di automazione industriale;

b) sistemi e applicazioni informatici;

7) ingegneria meccanica;

8) ingegneria medica;

9) ingegneria delle telecomunicazioni;

10) ingegneria meccanica presso la sede decentrata di Colleferro.

Art. 2.

Corsi di laurea specialistica

Presso la facoltà di ingegneria sono attivati i seguenti corsi di laurea specialistica, di durata biennale:

1) ingegneria per l'ambiente e il territorio;

2) ingegneria civile;

3) ingegneria edile con due indirizzi;

a) progettazione;

b) costruzione;

4) ingegneria elettronica;

5) ingegneria gestionale con tre indirizzi:

a) ingegneria dell'organizzazione;

b) ingegneria della produzione;

c) ingegneria logistica;

6) ingegneria informatica con due indirizzi:

a) automatica e sistemi di automazione industriale;

b) sistemi e applicazioni informatici;

7) ingegneria meccanica;

8) ingegneria delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio

Il corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Chimica 2 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Economica applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Analisi Matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi Matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Geometria 1 A01C (MAT/03)	(1)	5
Processi chimici dell'ingegneria ambientale C06X (CHIM/07)	(1)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Fisica tecnica ambientale 1 I05B (I7NG-IND/11)	(2)	5
Idraulica 1 H01A (ICAR/01)	(2)	5
Ingegneria sanitaria-ambientale 1 H02X (ICAR/03)	(2)	5
Legislazione ambientale N10X(IUS/10)	(2)	5
Macchine 1 (lNG-IND/08)	(2)	5
Meccanica dei solidi 1 H07A (ICAR/07)	(2)	5
Pianificazione dei trasporti 1 H04X (ICAR/08)	(2)	5
Tecnologie di chimica applicata 1 I14A (ING-IND/22)	(2)	5
Tecnica urbanistica 1 H14A (ICAR/20)	(2)	5
Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica 1 K02X (ING-INF/02)	(2)	5
Costruzioni idrauliche 1 K01B (ICAR/02)	(3)	5
Geotecnica 1 H06X (ICAR/07)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 1 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 2 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Tecnica delle costruzioni 1 H07B (ICAR/09)	(3)	5
Lingua straniera	(1)	10
3 moduli in un pacchetto formativo (PF)	(3)	15
2 moduli a scelta	(3)	10
Prova finale	(3)	5
Attività formative finalizzate al lavoro:		
Laboratorio CAD (Disegno informatizzato) H11X (ICAR/17)	(2)	2
Tirocinio	(3)	8

I pacchetti formativi sono scelti tra le seguenti unità didattiche (o moduli):

chimica biologica 1 E05A (BIO/10);

chimica per l'energia C06X (CHIM/07);

controllo, diagnostica e monitoraggio delle macchine (ING-IND/08);

dinamica degli inquinanti H02X (ICAR/03);

disegno H11X (ICAR/17);

economia ed organizzazione aziendale I27X (ING-IND/35);

elaborazione dei segnali di misura 1 K10X (ING-INF/07);

fognature urbane H01B (ICAR/02);

geotecnica 2 H06X (ICAR/07);

gestione degli impianti sanitari-ambientali 1 H02X (ICAR/03);

gestione ed economia dell'energia I05B (lNG-IND/11);

gestione industriale della qualità e della sicurezza ambientale 1 I10X (ING-IND/16);

igiene ambientale F22A (MED/42);

impianti di trattamento dei rifiuti solidi H02X (ICAR/03);

impianti industriali 1 I11X (ING-IND/17);

indagini e misure geotecniche H06X (ICAR/07);

inquinamento elettromagnetico (ING-INF/02);

interazione tra le macchine e l'ambiente 1 (ING-IND/08);

misure ambientali 1 C06X (CHIM/07) B01B (FIS/07);

monitoraggio satellitare 1 K02X (ING-INF/02);

progettazione dei sistemi di trasporto H04X (ICAR/05);

progetto di strade, ferrovie ed aeroporti H03X (ICAR/04);

scavi ed opere di sostegno H06X (ICAR/07);

sicurezza elettrica 1 K10X (ING-INF/07);

sistemazione dei bacini idrografici H01B (ICAR/02);

stabilità dei pendii H06X (ICAR/07);

strutture per la salvaguardia del territorio H07B (ICAR/09);

tecniche di analisi urbane e territoriali H14A (ICAR/20);

topografia H05X (ICAR/06).

Art. 4.

Corso di laurea in ingegneria civile

Il corso di laurea in ingegneria civile comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica I/1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica I/2 A02A (MAT/05)	(1)	5

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Disegno H11X (ICAR17)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Geometria A01C (MAT/03)	(1)	5
Informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Storia dell'architettura 1/1 H12X (ICAR/18)	(1)	5
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 1 I14A (ING-IND/22)	(1)	5
Analisi matematica II/1 A02A (MAT/05)	(2)	5
Analisi matematica II/2 A02A (MAT/05)	(2)	5
Architettura tecnica 1/1 H08A (ICAR/10)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND 31)	(2)	5
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Meccanica dei solidi 1 H07A (ICAR/07)	(2)	5
Meccanica dei solidi 2 H07A (ICAR/07)	(2)	5
Pianificazione dei trasporti 1 H04X (ICAR/05)	(2)	5
Progetto di strade, ferrovie ed aeroporti H03X (ICAR/04)	(2)	5
Teoria e tecnica della circolazione H04X (ICAR/05)	(2)	5
Costruzioni idrauliche 1 K01B (ICAR/02)	(3)	5
Geotecnica 1 H06X (ICAR/07)	(3)	5
Geotecnica 2 H06X (ICAR/07)	(3)	5
Idraulica 1 H01A (ICAR/01)	(3)	5
Idraulica 2 H01A (ICAR/01)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 1 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 2 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Tecnica delle costruzioni 1 H07B (ICAR/09)	(3)	5
Tecnica delle costruzioni 2 H07B (ICAR/09)	(3)	5
Lingua straniera	(1)	10
Attività formative	(3)	15
Prova finale	(3)	10

Attività formative - due moduli a scelta tra:

costruzioni idrauliche 2 K01B (ICAR/02);

fondazioni H06X (ICAR/07);

istituzioni giuridiche N10X (IUS/10);

progettazione dei sistemi di trasporto H04X (ICAR/05);

topografia 1 H05X (ICAR/06).

Art. 5.

Corso di laurea in ingegneria edile

Il corso di laurea in ingegneria edile comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Disegno dell'architettura 1* H11X (ICAR/17)	(1)	5
Disegno dell'architettura 2 H11X (ICAR/17)	(1)	5
Fisica generale (edile) B01A (MAT/07)	(1)	5
Storia dell'architettura 1/1* H12X (ICAR/18)	(1)	5
Storia dell'architettura ½ H12X (ICAR/18)	(1)	5
Analisi matematica 1 (edile) A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 2 (edile) A02A (MAT/05)	(1)	5
Urbanistica 1/1* H14A (ICAR/0)	(1)	5
Urbanistica 1/2 H14A (ICAR/0)	(1)	5
Architettura e composizione architettonica 1/1* H10A (ICAR/14)	(2)	5
Architettura e composizione architettonica 1/2 H10A (ICAR/14)	(2)	5
Architettura tecnica 1/1* H08A (ICAR/10)	(2)	5
Architettura tecnica 1/2 H08A (ICAR/10)	(2)	5
Geometria 1 (edile) A01C (MAT/03)	(2)	5
Geometria 2 (edile) A01C (MAT/03)	(2)	5
Rilievo dell'architettura 1 H11X (ICAR/17)	(2)	5
Rilievo dell'architettura 2 H11X (ICAR/17)	(2)	5
Statica 1 (meccanica dei solidi 1) H07A (ICAR/07)	(2)	5
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 1 I14A (ING-IND/22)	(2)	5
Tecnologia dei materiali e chimica applicata 2 I14A (ING-IND/22)	(2)	5
Architettura e composizione architettonica 2/1* H10A (ICAR/14)	(3)	5
Architettura e composizione architettonica 2/2 H10A (ICAR/14)	(3)	5
Architettura tecnica 2/1* H08A (ICAR/10)	(3)	5
Architettura tecnica 2/2 H08A (ICAR/10)	(3)	5
Fisica tecnica ambientale 1 I05B (ING-IND/11)	(3)	5
Impianti tecnici 1 I05B (ING-IND/11)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 1 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Tecnica delle costruzioni 1/1* (tecnica delle costruzioni 1) H07B (ICAR/09)	(3)	5
Organizzazione del cantiere 1 H08B (ICAR/11)	(3)	5
Legislazione delle opere pubbliche 1 N10X (IUS/10)	(3)	5
Attività formative di laboratorio		20
Progetto di tesi		5
Lingua straniera		5

Il corso prevede un laboratorio progettuale di 60 ore.

Art. 6.

Corso di laurea in ingegneria elettronica

Il corso di laurea in ingegneria elettronica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Fondamenti di informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Analisi matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Geometria e algebra A01C (MAT/03)	(1)	5
Analisi matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 3 A02A (MAT/05)	(1)	5
Campi elettromagnetici 1 K02X (ING-INF/02)	(2)	5
Controlli automatici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Elettronica analogica 1 K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Elettronica digitale K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Fisica 3 B01A (FIS/01)	(2)	5
Laboratorio applicazioni informatiche	(2)	5
Reti di telecomunicazioni 1 K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Segnali determinati K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Sistemi dinamici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Unità modulo a scelta tra:		
Elementi di algebra A01C (MAT/03)	(2)	5
Complementi di matematica A02C (MAT/05)	(2)	5
Calcolo delle probabilità A02B (MAT/06)	(2)	5
Economia applicata all'ingegneria 2 127X (ING-IND/35)	(3)	5
Elaborazione numerica dei segnali 1 K03X (ING-INF/07)	(3)	5
Elettronica industriale 1 K01X (ING-INF/01) I18X (ING-IND/32)	(3)	5
Laboratorio di elettronica K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Misure elettriche 1 K10X (ING-INF/07)	(3)	5
Optoelettronica 1 K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Principi di trasmissione K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Sensori e rivelatori 1 K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Sistemi elettronici programmabili K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Lingua inglese e cultura generale (1° anno)		10
Moduli a scelta, in numero di 2		10
Tirocinio e prova finale		10

I moduli a scelta sono compresi tra quelli previsti nei settori scientifico-disciplinari di elettronica, telecomunicazioni, informatica, automatica, elettrotecnica e misure.

Art. 7.

Corso di laurea in ingegneria gestionale

Il corso di laurea in ingegneria gestionale comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Sono previsti tre possibili orientamenti:

a) ingegneria dell'organizzazione;

b) ingegneria della produzione;

c) ingegneria logistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Analisi matematica 3 A02A (MAT/05)	(1)	5
Chimica *(b)* C06X (CHIM/07)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING--INF/05)	(1)	5
Analisi matematica 4 A02A (MAT/05)	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 2 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Geometria 1 A02C (MAT/03)	(1)	5
Fisica 3 B01A (FIS/01)	(2)	5
Grafi e reti di flusso A04B (MAT/09)	(2)	5
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Impianti industriali 1 *(a)*, *(b)* I11X (ING-IND/17)	(2)	5
Pianificazione dei trasporti 1 *(c)* H04X (ICAR/05)	(2)	5
Controlli automatici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Economia e organizzazione aziendale 1 I27X (ING-IND/35)	(2)	5
Ricerca operativa 1 A04B (MAT/09)	(2)	5
Teoria dei fenomeni aleatori 1 K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Economia e organizzazione aziendale 2 I27 (ING-IND/35)	(2)	5
Ricerca operativa 2 A04B (MAT/09)	(2)	5
Modelli di sistemi di servizio 1 A04B (MAT/09)	(3)	5
Sistemi organizzativi *(a)*, *(c)* I27X (ING-IND/35)	(3)	5
Macchine *(b)* I04C (ING-IND/09)	(3)	5
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni 1 *(a)*, *(c)* A04B (MAT/09)	(3)	5
Gestione degli impianti industriali *(b)* I11X (ING-IND/17)	(3)	5
Logistica *(c)* A04B (MAT/09)	(3)	5
Gestione aziendale 1 I27X (ING-IND/35)	(3)	5
Modelli di sistemi di produzione 1 *(a)*, *(b)* A04 (MAT/09)	(3)	5

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto *(c)* H04X (ICAR/05)	(3)	5
Gestione aziendale 2 *(a)*, *(b)*, *(c)* I27X (ING-IND/35)	(3)	5
Tecnologia meccanica 2 *(b)* I10X (ING--IND/16)	(3)	5
Marketing industriale *(a)* I27X (ING--IND/35)	(3)	5
Impianti e terminali di trasporto *(c)* H03X (ICAR/04)	(3)	5
Un modulo da scegliere tra quelli di altri orientamenti ovvero tra i seguenti:		
Automazione manifatturiera K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Basi di dati K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Conversione dell'energia I04C (ING-IND/09)	(3)	5
Elettrotecnica 2 I17X (ING-IND/31)	(3)	5
Energetica 1 I05A (ING-IND/10)	(3)	5
Gestione ed economia dell'energia I05B (ING-IND/11)	(3)	5
Sistemi informativi K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Telematica e reti K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Lingua straniera		10
Altre attività formative		10
Prova finale		10

Art. 8.

Corso di laurea in ingegneria informatica

Il corso di laurea in ingegneria informatica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea, che comprende gli indirizzi di automatica e sistemi di automazione industriale e di sistemi ed applicazioni informatici, è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Cultura generale/lingua straniera	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Fondamenti di informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Geometria e algebra 1 A01C (MAT/03)	(1)	5
Lingua Straniera	(1)	5
Calcolo delle probabilità e statistica A02B (MAT/06)	(2)	5
Controlli automatici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Elettronica analogica 1 K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Elettronica digitale K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Segnali determinati K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Sistemi operativi 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Reti di telecomunicazioni 1 K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Unità didattiche specifiche per l'indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale:		
Analisi matematica 3 A02A (MAT/05)	(1)	5
Grafi e reti di flusso (opzionale, orientamento 1) A04B (MAT/09)	(2)	5
Meccanica applicata alle macchine 1 I07X (ING-IND/13)	(2)	5
Reti Logiche 1 (opzionale, orientamento 2) K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Ricerca Operativa 1 (opzionale, orientamento 1) A04B (MAT/09)	(2)	5
Sistemi dinamici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Automazione manifatturiera K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Basi di dati 1 (opzionale, orientamento 2) K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Controllo digitale K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Elaborazione numerica dei segnali 1 K03X (ING-INF/07)	(3)	5
Elettronica industriale 1 K01X (ING-INF/01i) I18X (ING-IND/32)	(3)	5
Impianti di elaborazione 1 (opzionale, orientamento 3) K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Laboratorio di elettronica (opzionale, orientamento 4) K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Misure per l'automazione K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Reti di calcolatori 1 (opzionale, orientamento 3) K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Robotica con laboratorio K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Sensori e rivelatori 1 (opzionale, orientamento 4) K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Strumentazione industriale K04X (ING-INF/04)	(3)	5
Tirocinio di automatica 1	(3)	5
Tirocinio di automatica 2	(3)	5
Laboratorio automatica	(3)	5
Unità didattiche specifiche per l'indirizzo Sistemi ed applicazioni informatici:		
Calcolatori elettronici 1 K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Elementi di algebra A01C (MAT/03)	(2)	5
Fondamenti di informatica 3 K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Fondamenti di informatica 4 (in alternativa a sistemi dinamici) K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Reti logiche 1 K05A (ING-INF/05)	(2)	5
Sistemi dinamici (in alternativa a fondamenti di informatica 4) K04X (INF-INF/04)	(2)	5
Basi di dati 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Impianti di elaborazione 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Informatica industriale 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Ingegneria del software 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Intelligenza artificiale 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Reti di calcolatori 1 K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Sistemi di elaborazione K05A (ING-INF/05)	(3)	5
Tirocinio informatica 1	(3)	5
Tirocinio informatica 2	(3)	5
Laboratorio informatica	(3)	5
Esame finale	(3)	5

Art. 9.

Corso di laurea in ingegneria meccanica

Il corso di laurea in ingegneria meccanica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Disegno di macchine 1 I09X (ING-IND/15)	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Metrologia 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Geometria 1 A01C (MAT/03)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Meccanica razionale 1/Meccanica dei solidi 1 A03X (MAT/07) / H07A (ICAR/07)	(2)	5
Scienza e tecnologia dei materiali 1 I14A (ING-IND/22)	(2)	5
Controlli automatici 1 K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Fisica 3 B01A (FIS/01)	(2)	5
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Termotecnica 1 I05/A (ING-IND/10)	(2)	5
Macchine 1 (ING-IND/08)	(2)	5
Macchine 2 (ING-IND/08)	(2)	5
Meccanica applicata alle macchine 1 I07X (ING-IND/13)	(2)	5
Meccanica dei fluidi H01A (ICAR/01)	(2)	5
Metallurgia 1 I13X (ING-IND/21)	(2)	5
Impianti industriali I11X (ING-IND/17)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 1 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 2 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Costruzione di macchine 1 I08A (ING-IND/14)	(3)	5
Costruzione di macchine 2 I08A (ING-IND/14)	(3)	5
Tecnologia meccanica 1 I10X (ING-IND/16)	(3)	5
Tecnologia meccanica 2 I10X (ING-IND/16)	(3)	5
Pacchetti formativi/indirizzi	(3)	15
Attività formative finalizzate	(3)	9
Prova finale	(3)	1
Lingua straniera	(1,2)	10

I pacchetti formativi per la laurea in ingegneria meccanica sono costituiti da discipline scelte tra le seguenti:

conversione dell'energia I04C (ING-IND/09);
costruzione di macchine 5 I08A (ING-IND/14);
costruzione di macchine 6 I08A (ING-IND/14);
costruzione di macchine 7 I08A (ING-IND/14);
costruzione di macchine 8 I08A (ING-IND/14);
disegno assistito da calcolatore 1 H11X (ICAR/17);
energetica 1 I05A (ING-IND/10);
fisica tecnica 2 I05A (ING-IND/10);
impianti industriali 2 I11X (ING-IND/17);
impianti tecnici I05B (ING-IND/17);
impiego industriale dell'energia (ING-IND/09);
interazione tra le macchine e l'ambiente 2 (ING-IND/08);
macchine 5 (ING-IND/08);
macchine 6 (ING-IND/08);
meccanica applicata alle macchine 3 I07X (ING-IND/13);
metallurgia 2 I13X (ING-IND/21);
metallurgia 3 I13X (ING-IND/21);
metallurgia 4 I13X (ING-IND/21);
metallurgia 5 I13X (ING-IND/21);
metrologia 2 B01A (FIS/01);
misure (ING-IND/12);
ricerca operativa A04B (MAT/09);
scienza e tecnologia dei materiali 2 I14A (ING-IND/22);
scienza e tecnologia dei materiali 4 I14A (ING-IND/22);
tecnologia dei beni strumentali 1 (ING-IND/16);
tecnologia dei beni strumentali 2 (ING-IND/16);
tecnologia dei beni strumentali 4 (ING-IND/16);
termotecnica 2 I05A (ING-IND/10).

Art. 10.

Corso di laurea in ingegneria medica

Il corso di laurea in ingegneria medica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica I/1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica I/2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Chimica biologica 1 E05A (BIO/10)	(1)	5
Chimica biologica 2 E05A (BIO/10)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Geometria A01C (MAT/03)	(1)	5
Informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Scienza e tecnologia dei materiali di interesse biologico I14A (ING-IND/22)	(1)	5
Analisi matematica II/1 A02A (MAT/05)	(2)	5
Analisi matematica II/2 A02A (MAT/05)	(2)	5
Biomorfologia umana 1 E09B (BIO/17)	(2)	5
Biomorfologia umana 2 E09B (BIO/17)	(2)	5
Biomorfologia umana 3 E09B (BIO/17)	(2)	5
Campi elettromagnetici K02X (ING-INF/02)	(2)	5
Elettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Fisica delle radiazioni B01A (FIS/01)	(2)	5
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Meccanica dei solidi 1 H07A (ICAR/07)	(2)	5
Meccanica dei solidi 2 H07A (ICAR/07)	(2)	5
Metodi matematici per l'ingegneria A02A (MAT/05)	(2)	5
Apparati diagnostici K01X (ING-IND/01)	(3)	5
Elettronica 1 K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Fisiologia 1 E04B (BIO/09)	(3)	5
Fisiologia 2 E04B (BIO/09)	(3)	5
Fisiologia 3 E04B (BIO/09)	(3)	5
Meccanica dei sistemi biologici H07A (ICAR/07)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 1 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Scienza delle costruzioni 2 H07A (ICAR/08)	(3)	5
Sensori ed applicazioni K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Lingue	(1)	10
Attività formative	(3)	5
Prova finale	(3)	10

Attività formative - un modulo a scelta tra:

economia ed organizzazione aziendale 1 I27X (ING-IND/35);

informatica 2 K05A (ING-INF/05);

ingegneria sanitaria ambientale 1 H02X (ICAR/03);

istituzioni giuridiche N10X (IUS/10).

Art. 11.

Corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni

Il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 180 crediti.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 1 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 2 A02A (MAT/05)	(1)	5
Analisi matematica 3 A02A (MAT/05)	(1)	5
Chimica 1 C06X (CHIM/07)	(1)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(1)	5
Fisica 1 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fisica 2 B01A (FIS/01)	(1)	5
Fondamenti di informatica 1 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Fondamenti di informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(1)	5
Geometria e algebra 1 A01C (MAT/03)	(1)	5
Campi elettromagnetici 1 K02X (ING-INF/02)	(2)	5
Complementi di matematica 1 A02A (MAT/05)	(2)	5
Controlli automatici 1 K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Economia applicata all'ingegneria 2 I27X (ING-IND/35)	(2)	5
Elettronica analogica 1 K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Elettronica digitale K01X (ING-INF/01)	(2)	5
Ettrotecnica 1 I17X (ING-IND/31)	(2)	5
Laboratorio applicazioni informatiche	(2)	5
Segnali determinati K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Sistemi dinamici K04X (ING-INF/04)	(2)	5
Teoria dei fenomeni aleatori 1 K03X (ING-INF/03)	(2)	5
Unità didattiche (o moduli) a scelta tra:		
Fisica tecnica 1 I05A (ING-IND/10)	(2)	5
Fisica 3 B01A(FIS/01)		
Elaborazione numerica dei segnali 1 K03X (ING-INF/07)	(3)	5
Microonde 1 K02X (ING-INF/02)	(3)	5
Misure per telecomunicazioni 1 K10X (ING-INF/07)	(3)	5
Optoelettronica 1 K01X (ING-INF/01)	(3)	5
Principi di trasmissione K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Radiocomunicazioni K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Reti di telecomunicazioni 1 K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Reti di telecomunicazioni 2 K03X (ING-INF/03)	(3)	5
Lingua inglese		5
Moduli a scelta*, in numero di 2		10
Attività integrativa o ulteriore modulo a scelta*		5
Tirocinio e prova finale		10

* La scelta è libera nell'ambito dei moduli accesi presso la facoltà di Ingegneria dell'Università di Roma Tor Vergata.

Art. 12.

Corso di laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e territorio

Il corso di laurea specialistica in ingegneria per l'ambiente e territorio comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 300 crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea 120 crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 3 A02A (MAT/05)	(4)	5
Chimica 3 C06X (CHIM/07)	(4)	5
Energetica ambientale I10X (ING-IND/11)	(4)	5
Fisica 3 B01A (FIS/01)	(4)	5
Fisica 4 B01A (FIS /01)	(4)	5
Idraulica 2 H01A (ICAR/01)	(4)	5
Ingegneria sanitaria ambientale 2 H02X (ICAR/03)	(4)	5
Metodi numerici (MAT/08)	(4)	5
Reti di calcolatori 1 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Ricerca operativa 1 A04B (MAT/09)	(4)	5
Tecnica urbanistica 2 H14A (ICAR/20)	(4)	5
Teoria dei fenomeni aleatori 2 K03X (ING-INF/03)	(4)	5
alutazione di impatto ambientale (ICAR/03, ICAR/04, CHIM/07, ING-IND/08, ING-IND/11)	(4)	5
Telerilevamento e diagnostica elettromagnetica 2 K02X (ING-INF/02)	(5)	5
4 moduli in un pacchetto formativo (PF)	(5)	20
2 moduli a scelta	(5)	10
Prova finale	(5)	10
Attività formative finalizzate al lavoro:		
Stage	(5)	10

I pacchetti formativi prevedono discipline scelte tra le seguenti:

analisi dei sistemi urbani e territoriali, (ICAR/20);

basi di dati 1, K05A (ING-INF/05);

campi elettromagnetici, K02X (ING-INF/02);

controllo, diagnostica e monitoraggio delle macchine, I07X (ING-IND/08)

costruzione idrauliche 2, H01B (ICAR/02);

costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti, H03X (ICAR/04);

dinamica fluviale, H01B (ICAR/02);

elaborazione dei segnali di misura 2, K10X (ING-INF/07);

fisica tecnica 2, I05A (ING-IND/10);

gestione degli impianti sanitari-ambientali 2, (ICAR/03);

gestione industriale della qualità e della sicurezza ambientale 2, I10X (ING-IND/16);

impianti di trattamento dei rifiuti solidi 2, (ICAR/03);

impianti industriali 2, (ING-IND/17);

impianti tecnici, I05B (ING-IND/11);

indagini e misure geotecniche, H06X (ICAR/07);

interazione tra le macchine e ambiente 2, I07X (ING-IND/08);

meccanica dei mezzi porosi H06A (ICAR/07);

misure ambientali 2, B01B (FIS/07) C06X (CHIM/07);

monitoraggio satellitare 2, K02X (ING-114F/02);

pianificazione dei trasporti 2, H04X (ICAR/05);

sicurezza elettrica 2, K10X (ING-INF/07);

tecnica delle costruzioni 2, H07B (ICAR/09);

tecnologia di chimica ambientale 2, (ING-IND/22).

Art. 13.

Corso di laurea specialistica in ingegneria civile

Il corso di laurea specialistica in ingegneria civile comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 300 crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea 120 crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Costruzioni idrauliche 2 H01B (ICAR/02)	(4)	5
Fondazioni H06X (ICAR/07)	(4)	5
Progettazione dei sistemi di trasporto H04X (ICAR/05)	(4)	5
Scienza delle costruzioni II/1 H07A (ICAR/08)	(4)	5
Scienza delle costruzioni II/2 H07A (ICAR/08)	(4)	5
Tecnica delle costruzioni 3 H07B (ICAR/09)	(4)	5
Teoria delle strutture 1 H07A (ICAR/08)	(4)	5
Teoria delle strutture 2 H07A (ICAR/08)	(4)	5
Topografia 1 H05 (ICAR/06)	(4)	5
n. 3 moduli a scelta tra quelli di indirizzo	(4)	15
Costruzione di strade, ferrovie ed aeroporti H03X (ICAR/04)	(5)	5
Economia applicata all'ingegneria 1 I27X (ING-IND/35)	(5)	5
Ingegneria sanitaria ambientale 1 H02X (ICAR/03)	(5)	5
Tecnica urbanistica 1 H14A (ICAR/20)	(5)	5
n. 2 moduli a scelta tra quelli di indirizzo	(5)	10
Attività formative	(5)	15
Tesi di laurea	(5)	15

Moduli didattici di indirizzo.

Geotecnica:

fisica tecnica 2 I05A (ING-IND/10);

indagini e misure geotecniche H06X (ICAR/07);

meccanica dei mezzi porosi H06A (ICAR/07);

stabilità dei pendii H06X (ICAR/07);

scavi ed opere di sostegno H06X (ICAR/07).

Strutture:

analisi matematica III A02A (MAT/05);

calcolo automatico delle strutture 1 H07B (ICAR/09);

calcolo automatico delle strutture 2 H07B (ICAR/09);

costruzioni in zona sismica 1 H07B (ICAR/09);

costruzioni in zona sismica 2 H07B (ICAR/09);

fisica tecnica 2 I05A (ING-IND/10);

materiali compositi H07A (ICAR/08);

meccanica dei materiali e della frattura H07A (ICAR/08);

ponti H07B (ICAR/09);

problemi strutturali dei monumenti dell'edilizia storica 1 H07B (ICAR/09);

problemi strutturali dei monumenti dell'edilizia storica 2 H07B (ICAR/09);

strutture speciali 1 H07B (ICAR/09);

strutture speciali 2 H07B (ICAR/09).

Trasporti:

gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie H03X (ICAR/04);

gestione ed esercizio dei sistemi di trasporto H04X (ICAR/05);

pianificazione dei trasporti 2 H04X (ICAR/05);

sovrastrutture di strade, ferrovie ed aeroporti H03X (ICAR/04);

terminali ed impianti dei trasporti H04X (ICAR/05).

Art. 14.

Corso di laurea specialistica in ingegneria edile

Il corso di laurea specialistica in ingegneria edile comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 300 crediti da ottenere ai crediti conseguiti nel corso di laurea 120 crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Architettura e composizione architettonica 3/1* H10A (ICAR/ 14)	(4)	5
Architettura e composizione architettonica 3/2 H10A (ICAR/14)	(4)	5
Costruzioni idrauliche urbane 1 H01B (ICAR/02)	(4)	5
Costruzioni idrauliche urbane 2 H01 B (ICAR/02)	(4)	5
Statica 2 (Meccanica dei solidi 2) H07A (ICAR/08)	(4)	5
Tecnologia degli elementi costruttivi 1* H08B ICAR/11)	(4)	5
Economia ed estimo civile 1 H15X (ICAR/22)	(4)	5
Fondamenti di geotecnica 1 (Geotecnica 1) H06X (ICAR/07)	(4)	5
Fondamenti di geotecnica 2 (Fondazioni 1) H06X (ICAR/07)	(4)	5
Storia dell'architettura 2/1 H12X (ICAR/18)	(5)	5
Storia dell'architettura 2/2 H12X (ICAR/18)	(5)	5
Scienza delle costruzioni 2 H07A (ICAR/08)	(5)	5
Tecnica delle costruzioni 1/2 (Tecnica delle costruzioni 2) H07B (ICAR/09)	(5)	5
Indirizzo *a)* Progettazione:		
Architettura e composizione architettonica 4/1 H10A (ICAR/14)	(5)	5
Architettura e composizione architettonica 4/2 H10A (ICAR/14)	(5)	5
due moduli a scelta tra	(5)	10
Tecnica delle costruzioni 2/1 (Strutture speciali 1) H07B (ICAR/09)		
Tecnica delle costruzioni 2/2 (Strutture speciali 2) H07B (ICAR/09)		
Progetti per la ristrutturazione e il risan. edilizio 1 H10A (ICAR/14) (Progettazione per il recupero degli edifici 1)		
Progetti per la ristrutturazione e il risan. edilizio 2 H10A (ICAR/14) (Progettazione per il recupero degli edifici 2)		
Indirizzo *b)* Costruzione:		
Progettazione integrale 1 (Architettura tecnica 3/1) H08A (ICAR/10)	(5)	5
Progettazione integrale 2 (Architettura tecnica 3/2) H08A (ICAR/10)	(5)	5
due moduli a scelta tra:	(5)	10
Economia ed estimo civile 2 H15X (ICAR/22)		
Legislazione delle opere pubbliche 2 N10X (IUS/10)		
Tecnologia degli elementi costruttivi 2 H08B (ICAR/11)		
Organizzazione del cantiere 2 H08B (ICAR/11)		
Fisica tecnica ambientale 2 I05A (ING--IND/10)		
Impianti tecnici 2 I05B (ING-IND/11)		
Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica 1 H07B (ICAR/09)		
Problemi strutturali dei monumenti e dell'edilizia storica 2 H07B (ICAR/09)		
Topografia 1 H05X (ICAR/06)		
Topografia 2 H05X (ICAR/06)		

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
*Il corso prevede un laboratorio progettuale di 60 ore:		
Attività formativa di laboratorio		5
Tesi di laurea		15
Stage di avviamento alla professione		15

Il corso di laurea è strutturato secondo la direttiva CEE 384/85 concernente i titoli che danno accesso nell'Unione europea alle attività del settore «architettura».

Art. 15.

Corso di laurea specialistica in ingegneria elettronica

Il corso di laurea specialistica in ingegneria elettronica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di 300 crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea 120 crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Dispositivi elettronici 1 K01X (ING-INF/01)	(4)	5
Microonde 1 K02X (ING-INF/02)	(4)	5
Elettrotecnica 2 I17X (ING-IND/31)	(4)	5
Fisica dello stato solido B03X (FIS/03)	(4)	5
Metodi per l'elettronica delle microonde K01X (ING-INF/01)	(4)	5
Radiocomunicazioni K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Reti di telecomunicazione 2 K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Simulazione circuiti e sistemi elettronici K01X (ING-INF/01)	(4)	5
Strumentazione industriale/Ricerca operativa 1 - K04X (ING-INF/04)/A04B (MAT/09)	(4)	5
Un modulo a scelta tra:		
Elementi di algebra/Complementi di matematica/Calcolo delle probabilità (*) A02A (MAT/05)	(4)	5
Reti logiche K05A	(5)	5
Circuiti integrati a microonde 1 K01X (ING-INF/01)	(5)	5
Reti mobili e multimediali K03X (ING-INF/03)	(5)	5
Strumentazione e misure a microonde K01X (ING-INF/01)	(5)	5

(*) purché non già scelta nel triennio precedente.

Lo studente potrà formulare piani di studio individuali utilizzando vari indirizzi professionali cui corrisponderanno gruppi di moduli omogenei.

In particolare si suggerisce la scelta di almeno tre moduli omogenei dell'area elettronica più il completamento con altri quattro moduli.

Altri moduli dell'area elettronica:

circuiti integrati a microonde 2 K01X (ING-lNF/01);
componenti per l'elettronica di potenza K01X (ING-INF/01);
dispositivi ottici avanzati K01X (ING-INF/01);
elettronica analogica 2 K01X (ING-INF/01);
elettronica analogica a bassa tensione K01X (ING-INF/01);
elettronica biologica e molecolare K01X (ING-INF/01);
elettronica delle microonde K01X (ING-INF/01);
elettronica di potenza 1 K01X (ING-INF/01);
elettronica industriale 2 K01X (ING-INF/01) I18X (ING-IND/35);
microelettronica 1 K01X (ING-INF/01);
microsistemi e nanosistemi K01X (ING-INF/01);
optoelettronica 2 K02X (ING-INF/02);
progetto di filtri integrati K01X (ING-INF/01);
sensori e rivelatori 2 K01X (ING-INF/01);
simulazione di dispositivi elettronici e di processi K01X (lNG-INF/01);
sintesi di sistemi integrati complessi K01X (ING-INF/01);
sistemi di misura ad alta frequenza K01X (ING-INF/01);
tecnologie e materiali per l'elettronica K01X (ING-INF/01);
tecnologie microelettroniche per VLSI K01X (ING-INF/01);

Moduli di altri settori scientifico-disciplinari, a titolo indicativo:

antenne K02X (INF/02);
complementi di segnali K03X (ING-INF/03);
comunicazioni ottiche K03X (ING-INF/01);
controllo dei processi K04X (ING-INF/04);
controllo digitale K04X (ING-INF/04);
controllo non lineare K04X (ING-INF/04);
identificazione K04X (ING-INF/04);
impianti di elaborazione 1 K05A (ING-INF/05);
informatica industriale 1 K05A (ING-INF/05);
misure elettriche 2 K10X (INF-ING/07);
misure per l'automazione K04X (ING-INF/04);
misure per telecomunicazioni 1 K10X (ING-INF/07);
misure per telecomunicazioni 2 K10X (ING-INF/07)
ottimizzazione A04B (MAT/09);
reti di calcolatori 1 K05A (ING-INF/05);
reti neurali per il controllo K04X (ING-INF/04);
robotica industriale K04X (ING-INF/04);
sistemi adattativi K04X (ING-INF/04);

sistemi informativi K05A (ING-INF/05);
sistemi operativi 1 K05A (ING-INF/05);
sistemi radiomobili K03X (ING-INF/03);
teoria dei circuiti 1 I17X (ING-IND/31);
teoria dei circuiti 2 I17X (ING-IND/31);
teoria dei fenomeni aleatori 1 K03X (ING-INF/03);
teoria dei fenomeni aleatori 2 K03X (ING-INF/03);
trasmissione numerica K03X (ING-INF/03).

complessivamente sono previsti centocinque crediti di formazione, cinque crediti di tirocinio e dieci crediti per la tesi finale.

Art. 16.

Corso di laurea specialistica in ingegneria gestionale

Il corso di laurea specialistica in Ingegneria gestionale comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di trecento crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea centoventi crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Sono previsti quattro orientamenti: (a) direzione d'impresa; (ab) sistemi di produzione; (b) sistemi tecnologici; (c) sistemi territoriali.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Primo modulo integrativo		
Secondo modulo integrativo		
Terzo modulo integrativo		
Quarto modulo integrativo		
Analisi matematica 5 (MAT/08)	(4)	5
Economia e organizzazione aziendale 3 I27X (ING-IND/35)	(4)	5
Controllo digitale (Automatica III) K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Ottimizzazione A04B (MAT/09)	(4)	5
Modelli di sistemi di servizio 2 A04B (MAT/09)	(4)	5
Meccanica razionale (MAT/07)	(4)	5
Metrologia (b) B01A (FIS/01)	(4)	5
Progettazione dei sistemi di trasporto (c) H04X (ICAR/05)	(4)	5
Metodi e modelli per il supporto alle decisioni 2 A04B (MAT/08)	(4)	5
Economia dei Sistemi industriali 1 I27X (ING-IND/35)	(4)	5
Metodi e modelli per l'organizzazione e la Gestione (a), (ab) A04B (MAT/08)	(4)	5
Energetica ambientale (c) I10X (ING-IND/11) oppure Gestione ed economia dell'energia I27X (ING-IND/35)	(4)	5
Analisi dei sistemi finanziari 1 (a), (ab) I27X (ING-IND/35)	(5)	5
Sistemi dinamici (Automatica II) (a), (ab) K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Principi di ingegneria elettrica 1 (b) I17X (ING-IND/31)	(5)	5
Tecniche di valutazione e di program. urban. (c) H14A (ICAR/20)	(5)	5
Teoria dei fenomeni aleatori 2 K03X (ING--INF/03)	(5)	5
Impianti industriali 2 (ING-IND/17)	(5)	5
Marketing industriale 2 I27X (ING-IND/35)	(5)	5
Economia dei sistemi industriali 2 I27X (ING-IND/35)	(5)	5
Fisica tecnica 2 (Fisica tecnica III) I05A (ING-IND/10) *oppure* Tecnologia dei beni strumentali 1 (b) (ING-IND/16)	(5)	5
Modelli di sistemi di produzione 2 A04B (MAT/09)	(4/5)	5
Economia dell'innovazione (a) I27X (ING-IND/35)	(4/5)	5
Gestione della qualità (ab)	(4/5)	5
Energetica 2 (Fisica Tecnica VI) (**) I05A (ING-IND/10) *oppure*	(4/5)	5
Tecnologia dei beni strumentali 2 (b) (ING-IND/16)	(4/5)	5
Pianificazione dei trasporti 2 (c) H04X (ICAR/05)	(4/5)	5
Analisi dei sistemi finanziari 2 (a) I27X (ING-IND/35)	(4/5)	5
Gestione dell'innovazione e dei progetti (ab) (c) I27X (ING-IND/35)	(4/5)	5
Impiego industriale dell'energia e cogenerazione (b) I04C (ING-IND/09)	(4/5)	5
due moduli a scelta tra:		
Progetto e ottimizzazione di reti A04B (MAT/09)	(4/5)	5
Principi di Ingegneria Elettrica 2 I27X (ING-IND/31)	(4/5)	5
Un qualunque modulo obbligatorio per altro orientamento	(4/5)	5
Teoria e tecnica della circolazione H04A (ICAR/05)	(4/5)	5
Robotica con laboratorio K04X (ING-INF/04)	(4/5)	5

I rimanenti 20 crediti sono ripartiti tra: prova finale (10); altre attività formative (10).

Art. 17.

Corso di laurea specialistica in ingegneria informatica

Il corso di laurea specialistica in ingegneria informatica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di trecento crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea centoventi crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Indirizzo automatica e sistemi di automazione industriale:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Basi di dati 2[1] K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Elettronica industriale 2 (*) K01X (ING-INF/01) I18X (ING-IND)/35)	(4)	5
Elettrotecnica 2 (*) I17X (ING-IND/31)	(4)	5
Geometria ed algebra 2 A01C (MAT/03)	(4)	5
Identificazione K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Meccanica applicata alle macchine 3 I07X (ING-IND/13)	(4)	5
Reti neurali per il controllo (*) K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Simulazione circuiti e sistemi elettronici (*) K01X (ING-INF/01)	(4)	5
Sistemi adattativi K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Sistemi di controllo a più variabili K04X (ING-lNF/04)	(4)	5
Sistemi non lineari K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Tecnologia dei beni strumentali 1 (ING-IND/16)	(4)	5
Controllo dei processi K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Controllo ottimo (*) K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Controllo robusto K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Gestione industriale della qualità e della sicurezza ambientale 1 (*) I10X (ING-IND/16)	(5)	5
Impianti di elaborazione 2[2] (*) K05A (ING-INF/05)	(5)	5
Informazione e codifica (*) K03X (ING-INF/03)	(5)	5
Modelli di sistemi di produzione 2 A04B (MAT/09)	(5)	5
Ricerca operativa[3] A04B (MAT/09)	(5)	5
Robotica industriale K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Tirocinio di automatica 1	(5)	5
Tirocinio di automatica 2	(5)	5
Tesi di laurea specialistica e esame finale	(5)	30

(*) Discipline opzionali; di queste ne vanno scelte quattro.

Indirizzo sistemi ed applicazioni informatici:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Analisi matematica 3 (opzionale gruppo 1) A02A (MAT/05)	(4)	5
Automazione manifatturiera (opzionale gruppo 2) K04X (ING-INF/04)	(4)	5
Basi di dati 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Calcolatori elettronici 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Elaborazione numerica dei segnali 1 (opzionale gruppo 3) K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Elettronica industriale 1 (opzionale gruppo 3) K01X (ING-INF/01) I18X (ING-IND/35)	(4)	5
Informatica teorica K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Ingegneria del software 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Intelligenza artificiale 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Ricerca operativa A04B (MAT/09)	(4)	5
Sicurezza nei sistemi informatici K04A (ING-INF/05)	(4)	5
Sistemi operativi 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Teoria elementare dei numeri (opzionale gruppo 1) A01C (MAT/03)	(4)	5
Impianti di elaborazione 2 K05A (ING-INF/05)	(5)	5

[1] da sostituire con Basi di Dati 1 se non lo si ha già nel *curriculum.*
[2] da sostituire con Impianti di elaborazione 1 se non lo si ha già nel *curriculum*
[3] se non si sono acquisiti nella laurea crediti nel SSD MAT/09.

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Informatica industriale 2 K05A (ING-INF/05)	(5)	5
Informatica mobile K05A (ING-INF/05)	(5)	5
Reti di calcolatori 2 K05A (ING-INF/05)	(5)	5
Robotica con laboratorio (opzionale gruppo 2) K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Sistemi informativi K05A (ING-INF/05)	(5)	5
Tirocinio di Informatica 3	(5)	5
Tirocinio di Informatica 4	(5)	5

È richiesto di scegliere un modulo da ciascuno dei tre gruppi opzionali.

Art. 18.

Corso di laurea specialistica in ingegneria meccanica

Il corso di laurea specialistica in ingegneria meccanica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di trecento crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea centoventi crediti conseguiti durante ii biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Geometria 2/Analisi 3 A01C (MAT/03)	(4)	5
Chimica 2 C06X (CHIM/07)	(4)	5
Disegno di macchine 2 (ING-IND/15)	(4)	5
Fisica tecnica 3 I05A (ING-IND/10)	(4)	5
Energetica 1 I05A (ING-IND/10)	(4)	5
Fondamenti di informatica 2 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Macchine 3 I04B (ING-IND/08)	(4)	5
Macchine 4 I04B (ING-IND/08)	(4)	5
Meccanica applicata alle macchine 2 I07X (ING-IND/13)	(4)	5
Meccanica applicata alle macchine 3 I07X (ING-IND/13)	(4)	5
Metallurgia 2 (ING-IND21)	(4)	5
Scienza e tecnologia dei materiali 2 (ING-IND/22)	(4)	5
Robotica con laboratorio K04X (ING-INF/04)	(5)	5
Costruzione di macchine 3 (ING-IND/14)	(5)	5
Costruzione di macchine 4 (ING-IND/14)	(5)	5
Elettronica quantistica B03X (FIS/03)	(5)	5
Impianti industriali 2 (ING-IND/17)	(5)	5
Impianti industriali 3 (ING-IND/17)	(5)	5

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Tecnologia dei Beni strumentali 1 (ING-IND/16)	(5)	5
Tecnologia dei beni strumentali 2 (ING-IND/16)	(5)	5
Indirizzi	(5)	10
Tesi di laurea	(5)	4
Attività formativa finalizzata	(5)	6

Moduli per definire i pacchetti formativi e/o gli indirizzi:

analisi matematica 3 A02A (MAT/05);
chimica 3 C06X (CHIM/07);
robotica industriale K04X (ING-INF/04);
costruzione di macchine 5 (ING-IND/14);
costruzione di macchine 6 (ING-IND/14);
costruzione di macchine 7 (ING-IND/14);
costruzione di macchine 8 (ING-IND/14);
disegno assistito da calcolatore 1 (ING-IND/15);
disegno assistito da calcolatore 2 (ING-IND/15);
economia applicata all'ingegneria 2 I27X (ING-IND/35);
elettrotecnica 2 I17X (ING-IND/31);
metrologia 2 B01A (FIS/01);
misure fisiche non invasive (Fisica 7) B01B (FIS/07);
termotecnica 2 I05A (ING-IND/10);
energetica 2 I05A (ING-IND/10);
energetica ambientale modulo 1 I10X (ING-IND/11);
impianti industriali 4 (ING-IND/17);
fondamenti di informatica 3 K05A (ING-INF/05);
geometria 2 A01C (MAT/03);
macchine 5 I04B (ING-IND/08/09);
macchine 6 I04B (ING-IND/08);
macchine 7 I04B (ING-IND/08);
meccanica applicata alle macchine 4 I07X (ING-IND/13);
meccanica razionale 2 (MAT/07);
metallurgia 3 (ING-IND/21);
metallurgia 4 (ING-IND/21);
metallurgia 5 (ING-IND/21);
misure (FIS/01) (ING-IND/10);
scienza delle costruzioni II/1 H07A (ICAR/08);
scienza e tecnologia dei materiali 3 (ING--IND/22);
scienza e tecnologia dei materiali 4 (ING--IND/22);
gestione industriale della qualità e della sicurezza ambientale 1 I10X (ING-IND/16);
gestione industriale della qualità e della sicurezza ambientale 2 I10X (ING-IND/16).

Art. 20.

Corso di laurea specialistica in ingegneria delle telecomunicazioni

Il corso di laurea specialistica in ingegneria meccanica comprende unità didattiche e attività formative corrispondenti a non meno di trecento crediti da ottenere sommando ai crediti conseguiti nel corso di laurea centoventi crediti conseguiti durante il biennio del corso di laurea specialistica.

Il piano di studi ufficiale del corso di laurea è il seguente:

Unità didattiche (o moduli)	Anno	Crediti
Antenne e propagazione K02X (INF/02)	(4)	5
Campi elettromagnetici 2 K02X (ING-INF/02)	(4)	5
Complementi di fisica 2 B01A (FIS/01)	(4)	5
Complementi di matematica 2 A02A (MAT/05)	(4)	5
Complementi di segnali K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Comunicazioni ottiche K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Fondamenti di informatica 3 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Reti logiche 1 K05A	(4)	5
Sistemi elettronici programmabili K01X (ING-INF/01)	(4)	5
Sistemi operativi 1 K05A (ING-INF/05)	(4)	5
Teoria dei fenomeni aleatori 2 K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Trasmissione numerica K03X (ING-INF/03)	(4)	5
Reti mobili e multimediali K03X (ING-INF/03)	(5)	5
Teoria e tecnica radar K03X (ING-INF/03)	(5)	5
Telecomunicazioni spaziali K03X (ING-INF/03)	(5)	5
Moduli a scelta, in numero di 5 tra i seguenti:	(5)	25
Antenne K02X (INF/02)		
Basi di dati 1 K05A (ING-INF/05)		
Complementi di radiocomunicazione K03X (ING-INF/03)		
Informazione e codifica K03X (ING-INF/03)		
Laboratorio di comunicazioni ottiche K01X (ING-INF/01)		
Microonde 2 K02X (ING-INF/02)		
Misure per telecomunicazioni 2 K10X (ING-INF/07)		
Monitoraggio satellitare 1 K02X (ING-INF/02)		
Optoelettronica 2 K02X (ING-INF/02)		
Propagazione K02X (ING-INF/02)		
Sistemi di rilevamento e riconoscimento K03X (ING-INF/03)		
Trasmissioni radiomobili K03X (ING-INF/03)		
Attività formative di inserimento e tesi di laurea		20

Art. 21.

Articolazione in crediti

1. La facoltà fa di massima corrispondere i credito a 10 ore di attività in classe (lezioni, esercitazioni, laboratorio, verifiche *in itinere* con la presenza di docenti);

2. La facoltà adotta in generale moduli didattici di 5 crediti, articolati in 50 ore di attività in classe di cui almeno 5 e non più di 10 destinate a verifiche *in itinere*;

3. L'articolazione del «corso di laurea» - triennale - sarà di almeno 150 crediti in moduli didattici e di almeno 27 crediti per attività (anche di tirocinio o di laboratorio in sede) utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, di apprendimento delle lingue e di preparazione all'esame finale;

4. Il corso di laurea specialistica si articola in 80 crediti di moduli didattici e 40 crediti per attività utili per l'inserimento nel mondo del lavoro e per lo svolgimento della tesi;

5. La valutazione finale tiene conto dell'esito delle prove *in itinere*, della prova finale e delle altre verifiche messe in atto dal docente; le prove, di massima, sono svolte per iscritto ed eventualmente integrate con prova orale.

Art. 22.

Esami finali

a) Esami di laurea. Il conseguimento della laurea comporta il superamento di una prova finale secondo modalità definite dai singoli consigli di corso di laurea nel rispetto del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.

b) Esami di laurea specialistica. Il conseguimento della laurea comporta il superamento di una prova finale secondo modalità definite dai singoli consigli di corso di laurea nel rispetto del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e comporta comunque la discussione di una tesi di laurea specialistica. La tesi rappresenta il completamento dell'iter didattico dello studente per il conseguimento della laurea in Ingegneria. Essa ha lo scopo di integrare le conoscenze acquisite nei vari corsi e di saggiare la maturità raggiunta dal candidato, impegnandolo in una problematica del tipo di quella che l'ingegnere deve affrontare nell'ambito della propria attività scientifica o professionale.

Per ottenere l'assegnazione della tesi gli studenti iscritti alla laurea specialistica devono aver conseguito almeno 240 crediti. La tesi potrà essere svolta in uno dei dipartimenti dell'ateneo, presso enti di ricerca, presso aziende o presso altre istituzioni idonee.

L'esame di laurea specialistica consiste nell'esposizione e nella discussione da parte del laureando del proprio lavoro di tesi di fronte alla commissione di laurea.

Concorrono a formare il punteggio la carriera scolastica del candidato, il lavoro di tesi e lo svolgimento dell'esame di laurea specialistica.

Art. 23.

Norme transitorie

Nell'anno accademico 2000-2001 coloro che si iscriveranno ad anni successivi al primo possono optare per:

proseguire secondo il vecchio ordinamento;

chiedere il riconoscimento degli esami sostenuti ai fini del conseguimento della laurea triennale e della laurea specialistica; in questo caso i consigli di corso di studi valuteranno anche gli eventuali debiti formativi da colmare per il conseguimento dei nuovi titoli. Coloro che conseguono la laurea triennale entro marzo 2001 potranno iscriversi, nello stesso anno accademico, al biennio di laurea specialistica con crediti e debiti formativi riconosciuti dai consigli di corso di studi, che delibereranno anche sull'anno di ammissione.

La facoltà di ingegneria provvederà a pubblicare tabelle di equivalenza tra le discipline previste secondo questo ordinamento e quelle previste secondo quello vigente fino all'anno accademico 1999-2000.

Roma, 18 ottobre 2000

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

00A13819

REGIONE SICILIA

DISPOSIZIONE COMMISSARIALE 17 ottobre 2000.

Nomina del vice commissario per l'attuazione degli interventi diretti a fronteggiare la situazione d'emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti nella regione siciliana. (Disposizione n. 190).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina, tra l'altro, le attribuzioni del presidente della regione siciliana e degli assessori regionali, organi del governo regionale dotati di proprie attribuzioni e di rappresentanza dell'amministrazione regionale verso l'esterno nei rispettivi settori di competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2001 lo stato d'emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, in materia di bonifiche e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione siciliana;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno, delegato al coordinamento della protezione civile, n. 2983, del 31 maggio 1999, n. 3048, del 31 marzo 2000 e n. 3072, del 21 luglio 2000, recanti le disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti in Sicilia;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza n. 2983, del 31 maggio 1999, sopra specificata, il presidente della regione è stato nominato commissario delegato per realizzare le azioni e gli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza *de qua*;

Considerato che, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 1, il commissario delegato, presidente della regione siciliana può avvalersi di vice commissari;

Considerato che d'intesa con il Ministro dell'ambiente si è proceduto alla nomina di sub-commissari in attuazione di specifiche disposizioni delle ordinanze ministeriali sopra elencate, con specifici compiti;

Ritenuto di dover individuare un'unica figura di vice-commissario nell'assessore regionale al territorio ed all'ambiente, on. Carmelo Lo Monte, conferendo allo stesso, fatti salvi i compiti affidati ai sub-commissari, le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le funzioni amministrativo-contabili scaturenti dalle ordinanze sopra indicate;

Dispone:

Art. 1.

L'assessore regionale al territorio ed all'ambiente, on. Carmelo Lo Monte, è nominato vice commissario, con le competenze afferenti il commissario delegato e tutte le attribuzioni amministrativo-contabili scaturenti dall'attuazione delle ordinanze in premessa specificate.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 1, le figure e le strutture a supporto della figura del commissario delegato, ivi compresi gli organi collegiali hanno sede presso l'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente.

I sub-commissari, nominati d'intesa con il Ministro dell'ambiente, nell'espletamento dei propri compiti faranno riferimento allo stesso vice commissario.

Art. 3.

Nelle more che le contabilità speciali, già intestate al presidente della regione, vengano trasferite al vice commissario, quest'ultimo è delegato alla firma di tutti gli atti relative alle stesse contabilità.

Art. 4.

Il presidente della regione-commissario delegato può adottare gli indirizzi generali cui deve conformarsi l'azione del vicecommissario e, ove lo ritenga opportuno, può chiedere informazioni e sospendere l'azione di atti determinati da parte del vicecommissario.

Il presidente della regione-commissario delegato può avocare la trattazione di particolari questioni rientranti tra le attribuzioni di cui al precedente art. 1.

Il vicecommissario è tenuto a trasmettere mensilmente al presidente della regione-commissario delegato una relazione sulle singole iniziative poste in essere, sull'attività complessivamente svolta, evidenziando le risorse umane, strumentali e finanziarie utilizzate ed i risultati conseguiti.

Art. 5.

La presente disposizione sarà pubblicata, a cura del vice commissario, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.

Lo stesso vice commissario provvederà, per il tramite delle strutture di supporto alla gestione commissariale, agli adempimenti discendenti dal presente provvedimento.

Palermo, 17 ottobre 2000

Il commissario delegato: LEANZA

00A13863

REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE 11 ottobre 2000.

Proroga della concessione dell'acqua minerale denominata «S. Niccolò», in Bardineto, alla ditta Terme di Vallechiara S.p.a., in Altare. (Deliberazione n. 1123).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 11 agosto 1977, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Liguria n. 5919 del 6 novembre 1980, con la quale è stata rilasciata la concessione per lo sfruttamento di acqua minerale denominata«S. Niccolò» nel territorio del comune di Bardineto (Savona), per la durata di anni venti, su una superficie di ettari 77 alla ditta Alfa Sirio S.p.a., con sede in Imperia, via A. Saffi, 1/4;

Visto il decreto del dirigente dell'ufficio attività estrattive n. 1832 del 23 dicembre 1998, con il quale è stato preso atto dell'avvenuta fusione per incorporazione della ditta Alfa Sirio S.p.a. nella ditta Terme Vallechiara S.p.a., con sede in Altare (Savona) - regione Lipiani (Cod. Fisc. 00123140097);

Vista l'istanza 28 aprile 2000, con la quale la ditta Terme Vallechiara S.p.a. ha richiesto alla regione Liguria la proroga della concessione anzidetta;

Premesso che, come risulta dalla documentazione agli atti di questo ufficio, la ditta Terme Vallechiara S.p.a., non appena subentrata nella titolarità della concessione in oggetto, ha richiesto al Ministero della sanità il riconoscimento dell'acqua minerale naturale di cui al decreto legislativo n. 105/1992, ed è tutt'ora in attesa del relativo decreto ministeriale;

Dato atto che la domanda di riconoscimento di cui sopra si è resa necessaria in quanto la ditta Alfa Sirio S.p.a. precedente concessionaria, non aveva provveduto a presentare la domanda di revisione del ricono-

scimento ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 105/1992 entro il termine previsto dallo stesso articolo, termine successivamente differito dall'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 542/1996;

Visto il programma di sfruttamento minerario allegato all'istanza di proroga, dal quale emerge che la società Terme Vallechiara S.p.a., una volta ottenuto il riconoscimento ministeriale di cui sopra, intende procedere allo sfruttamento produttivo del giacimento di acqua minerale oggetto della concessione;

Considerato che l'istanza di proroga presentata dalla ditta Terme Vallechiara S.p.a. risulta pertanto motivata dalla necessità di attendere l'ottenimento del riconoscimento ministeriale suddetto, presupposto indispensabile, ai sensi dell'art. 16-*bis* della legge regionale n. 33/1977, per lo svolgimento dell'attività di sfruttamento del giacimento;

Ritenuto congruo prorogare la concessione in oggetto per un periodo di anni tre, allo scopo di consentire alla ditta richiedente di ottenere il riconoscimento ministeriale di cui sopra e di presentare alla regione domanda di rinnovo della concessione, nonché contestuale domanda di autorizzazione sanitaria concernente l'apertura dello stabilimento per l'imbottigliamento dell'acqua, ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge regionale citata;

Vista la relazione del 15 settembre 2000, redatta da dipendente regionale a seguito di accertamenti effettuati in sito, dalla quale risulta che la ditta Terme Vallechiara S.p.a. non svolge attualmente alcuna attività di sfruttamento del giacimento oggetto della concessione di cui è titolare;

Dato atto che la ditta Terme Vallechiara S.p.a., e prima di essa la ditta Alfa Sirio S.p.a.. hanno sempre corrisposto regolarmente alla regione il canone proporzionale annuo di cui all'art. 23 della legge regionale n. 33/1977;

Dato atto che è stata espletata la procedura di cui all'art. 16, sesto e settimo comma della legge regionale n. 33/1977, ed in particolare: ai sensi del sesto comma è stata data comunicazione, con nota protocollo n. 102588/3205 del 12 luglio 2000, alla Camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura di Savona, al distretto minerario di Carrara alla Comunità Montana Alta Val Bormida ed al comune di Bardineto, della presentazione, da parte della ditta Terme Vallechiara S.p.a., dell'istanza di proroga in argomento, e ai sensi del settimo comma la medesima istanza è stata pubblicata, unitamente alla documentazione progettuale, all'albo pretorio del comune di Bardineto;

Preso atto che non sono state presentate osservazioni ai sensi del sesto comma dell'art. 16 citato;

Ritenuto che sussistono, nei confronti della ditta richiedente, i requisiti di capacità tecnico-economica in relazione alla possibilità di un razionale sfruttamento della concessione di acqua minerale «S. Niccolò», in quanto la stessa è già titolare di altra concessione per lo sfruttamento di acque minerali denominata «Lipiani Fonti del Lupo»;

Visti gli atti d'ufficio dai quali risulta che in data 29 marzo 1995 la prefettura di Genova ha comunicato a norma dell'art. 4, del decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994 — che a carico sia della ditta Terme Vallechiara S.p.a., sia dei componenti l'organo di amministrazione e persone conviventi, non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti di cui alla normativa antimafia;

Su proposta del presidente della giunta regionale, sig. Sandro Biasotti, *ad interim* assessore allo sviluppo economico;

Delibera:

1. Di concedere alla ditta Terme Vallechiara S.p.a., indicata nelle premesse, in considerazione del programma di sfruttamento minerario e degli investimenti economico-finanziari che intende sostenere, una proroga di anni tre, a decorrere dal 6 novembre 2000, della concessione di acqua minerale «S. Niccolò» sita nel territorio del comune di Bardineto (Savona); la superficie della concessione suddetta di ettari 77 è indicata con linea verde continua sul piano topografico scala 1:5.000 e sulle mappe catastali in scala 1:5.000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria.

2. La predetta ditta è tenuta:

a) corrispondere alla regione Liguria il canone annuo anticipato di L. 2.753.190, pari al diritto proporzionale annuo stabilito dall'art. 12 della legge regionale 9 luglio 1984, n. 37, così come adeguato con propria deliberazione della giunta regionale n. 3006 del 13 maggio 1994, nonché la relativa tassa sulle concessioni regionali pari a L. 3.226.000;

b) a far pervenire alla regione Liguria, entro tre mesi dalla data di consegna della presente deliberazione, copia autenticata dell'avvenuta trascrizione alla competente conservatoria dei registri immobiliari, ai sensi dell'art. 21, primo comma, della legge regionale n. 33/1977;

c) a notificare il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 17 della legge regionale n. 33/1977, ai proprietari ed ai possessori dei fondi interessati dalla superficie in concessione mineraria entro trenta giorni dalla data di consegna del provvedimento stesso.

3. Restano ferme inoltre, a carico della ditta concessionaria, le prescrizioni a suo tempo impartite con deliberazione della giunta regionale n. 5919 del 6 novembre 1980.

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per esteso, nel bollettino ufficiale della regione Liguria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Genova, 11 ottobre 2000

Il dirigente: GHIO

00A13852

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 24 ottobre 2000, n. **12.**

Determinazione del trattamento economico di riferimento per la liquidazione delle pensioni ordinarie e degli assegni sostitutivi per il personale rivestente le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e direttore di divisione (art. 73, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Direzioni generali AA.GG. e personale

All'INPDAP - Direzione centrale prestazioni previdenziali

All'Istituto postelegrafonici

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP

L'art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, prevede che, a partire dal 1° dicembre 1972, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari dei ruoli ad esaurimento siano liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se, all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente.

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 che, da un lato (art. 25), ha soppresso i ruoli ad esaurimento pur conservando le qualifiche *ad personam* e, dall'altro (art. 15), ha introdotto la qualifica unica di dirigente, unificando le pregresse due qualifiche dirigenziali, si è posto il problema della ulteriore efficacia della norma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 e, quindi, del relativo diritto riconosciuto al personale ad esaurimento.

Al mutato quadro legislativo di riferimento è seguita la diversificazione delle fonti contrattuali disciplinatrici della struttura delle retribuzioni per il personale dei ruoli ad esaurimento e per i dirigenti.

Per il personale dei ruoli ad esaurimento il C.C.N.L., comparto Ministeri del 16 maggio 1995, prevede la cessazione, dal 1° dicembre 1995, delle classi di stipendio e degli aumenti periodici biennali. Lo stesso contratto prevede altresì la nuova composizione della retribuzione costituita dal trattamento economico fondamentale (stipendio tabellare, retribuzione individuale di anzianità, indennità integrativa speciale) e da quello accessorio (indennità di amministrazione ed altri compensi).

Per i dirigenti la nuova struttura della retribuzione prevista dal C.C.N.L. area dirigenza del 9 gennaio 1997, comprende il trattamento fondamentale ed accessorio costituito, quest'ultimo, da retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.

La diversificazione della struttura delle retribuzioni operata dalla contrattazione collettiva non è di per sé idonea a rendere inoperante la norma dell'art. 73, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, che peraltro, riguardando materia pensionistica, non avrebbe potuto subire abrogazioni dal sopravvenuto decreto legislativo n. 29/1993. Tuttavia, allo scopo di rendere applicabile il citato art. 73 occorre ripristinare elementi di omogeneità tra le strutture retributive operando la sostituzione del trattamento stipendiale tabellare del personale in possesso della qualifica ad esaurimento con il corrispondente analogo trattamento della correlativa qualifica dirigenziale.

A tal fine, tenuto conto delle sollecitazioni pervenute dalle amministrazioni interessate nonché delle indicazioni fornite dal Ministero del tesoro con la nota n. 137632 del 24 maggio 2000, si forniscono, d'intesa con il suddetto Ministero, le seguenti istruzioni per una corretta applicazione del più volte citato art. 73, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, con la conseguente cessazione del contenzioso instauratosi sulla questione.

Per il personale in oggetto collocato a riposto a partire dal 1° dicembre 1995 il meccanismo operativo dell'art. 73, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 va garantito, ai fini pensionistici, ponendo come riferimento il trattamento economico fondamentale del dirigente di pari anzianità (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale) nonché la retribuzione individuale di anzianità maturata al 30 novembre 1995 ma con esclusione delle retribuzioni di posizione e di risultato in quanto strettamente connesse con le funzioni dirigenziali.

Alla retribuzione così individuata vanno aggiunti gli eventuali benefici economici contrattualmente previsti per il personale ad esaurimento ed utili a pensione percepiti all'atto del pensionamento.

I sistemi di calcolo effettuati in maniera difforme vanno quindi rideterminati secondo le suddette indicazioni.

Roma, 24 ottobre 2000

Il Ministro: BASSANINI

00A13823

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.24706-XV.J(2298) del 12 ottobre 2000, il manufatto esplosivo denominato «Bomba Pace D80», che il sig. Pace Roberto intende produrre nella propria fabbrica in Pratola Peligna (Aquila) - località S. Martino, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A13838

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione religiosa «Missionari della Carità-Contemplativi», in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 ottobre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione religiosa «Missionari della Carità-Contemplativi», con sede in Roma.

00A13886

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Modificazioni allo statuto della fondazione Banca del Monte «Domenico Siniscalco-Ceci», in Foggia

Con provvedimento del 27 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Banca del Monte «Domenico Siniscalco-Ceci» con sede in Foggia, corso Garibaldi n. 72, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche.

La fondazione Banca del Monte «Domenico Siniscalco-Ceci» di Foggia, con delibera del 9 ottobre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 9 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A13832

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 2 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8646
Yen giapponese	93,63
Dracma greca	339,81
Corona danese	7,4446
Lira Sterlina	0,59560
Corona svedese	8,5210
Franco svizzero	1,5288
Corona islandese	73,65
Corona norvegese	7,9395
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,657
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	263,28
Litas lituano	3,4604
Lat lettone	0,5393
Lira maltese	0,3954
Zloty polacco	3,9570
Leu romeno	21469
Tallero sloveno	210,2968
Corona slovacca	43,543
Lira turca	586067
Dollaro australiano	1,6380
Dollaro canadese	1,3261
Dollaro di Hong Kong	6,7401
Dollaro neozelandese	2,1605
Dollaro di Singapore	1,5064
Wan sudcoreano	981,58
Rand sudafricano	6,4743

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A13911

Prospetto del corso medio dei titoli del 1º semestre 2000, valevole per il 2º semestre 2000 che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione
Dal 1º gennaio 1999 1 Ecu = 1 euro; 1 euro = L. 1936,27

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
	TITOLI DI STATO			con cedola	senza cedola
	Certificati di credito del Tesoro				
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006_s 2,00%	102,33	100,33	92,10	90,30
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 2,60%	102,93	100,33	92,64	90,30
IT0000367323	C.C.T. 1- 9 -1995/2001 tv Consap s 2,20%	103,06	100,86	92,75	90,77
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,60%	103,56	100,96	93,20	90,86
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 2,60%	103,50	100,90	93,15	90,81
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 2,60%	104,29	101,69	93,86	91,52
IT0000366333	C.C.T. Ind 1-5-1993/2000 s 2,10%	102,03	99,93	91,83	89,94
IT0000367638	C.C.T. Ind. 1-7-1999/2007 s 2,60%	104,25	101,65	93,83	91,49
IT0000366390	C.C.T. Ind. 1 -6-1993/2000 s 2,20%	102,39	100,19	92,15	90,17
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 2,45%	104,42	101,97	93,98	91,77
IT0000366572	C.C.T. Ind. 1- 10 -1993/2000 s 2,30%	102,56	100,26	92,30	90,23
IT0000366481	C.C.T. Ind.1 -8 - 1993/2000 s2,30%	102,43	100,13	92,19	90,12
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 2,,55%	102,86	100,31	92,57	90,28
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 2,30%	102,66	100,36	92,39	90,32
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 2,10%	102,56	100,46	92,30	90,41
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 2,30%	102,80	100,50	92,52	90,45

IT0000367067	**C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 2,60%**	**103,14**	**100,54**	**92,82**	**90,48**
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 2,10%	**102,64**	**100,54**	**92,38**	**90,49**
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 2,30%	**102,77**	**100,47**	**92,49**	**90,42**
IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 2,60%	**103,31**	**100,71**	**92,97**	**90,63**
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 2,10%	**102,90**	**100,80**	**92,61**	**90,72**
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 2,30%	**103,09**	**100,79**	**92,78**	**90,71**
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,40%	**103,27**	**100,87**	**92,94**	**90,78**
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 2,10%	**103,09**	**100,99**	**92,78**	**90,89**
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 2,30%	**103,28**	**100,98**	**92,95**	**90,88**
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,40%	**103,48**	**101,08**	**93,13**	**90,97**
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 2,60%	**103,75**	**101,15**	**93,37**	**91,03**
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 2,20%	**103,38**	**101,18**	**93,04**	**91,06**
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 2,25%	**103,04**	**100,79**	**92,74**	**90,71**
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.2,45 %	**102,79**	**100,34**	**92,51**	**90,31**
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 2,05%	**102,34**	**100,29**	**92,11**	**90,26**
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 2,25%	**102,57**	**100,32**	**92,31**	**90,29**
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 2,05%	**102,37**	**100,32**	**92,13**	**90,28**
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 2,25%	**102,64**	**100,39**	**92,38**	**90,35**
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 2,15%	**102,54**	**100,39**	**92,29**	**90,35**
IT0001413944	C.C.T. 1-12-99/2006 ind. Sem. 2,40%	**102,67**	**100,27**	**92,40**	**90,24**
IT000367638	C.C.T. 01-07-99/2007 ind. Sem. 2,60%	**104,35**	**101,75**	**93,92**	**91,58**
IT0001415402	C.C.T. EST. CRED: IMP. 01-01-2000/2007 2,40%	**102,61**	**100,21**	**92,35**	**90,19**
IT0001228334	**C.T.Z. (Zero Coupon) 29 -5-1998-2000**	**98,87**	**98,87**	**88,98**	**88,98**
IT0001208542	**C.T.Z (Zero Coupon) 16-3-1998-2000**	**99,61**	**99,61**	**89,65**	**89,65**
IT0001268942	**C.T.Z (zero Coupon 30-10-1998/2000**	**99,21**	**99,21**	**89,29**	**89,29**
IT0001263406	**C.T.Z. (Zero Coupon) 15-10-98/2000**	**98,06**	**98,06**	**88,25**	**88,25**
IT0001244158	**C.T.Z. (zero Coupon) 31-7-98/2000**	**98,96**	**98,96**	**89,06**	**89,06**
IT0001334777	**C.C.Z. 14- 5-99/2001**	**95,37**	**95,37**	**85,83**	**85,83**
IT0001348140	**C.T.Z. 30- 6-99/2000**	**97,22**	**97,22**	**87,49**	**87,49**
IT0001300927	**C.T.Z 15-1-99/2001**	**96,94**	**96,94**	**87,24**	**87,24**
IT0001321782	**C.T.Z. 31- 3-99/2000**	**98,30**	**98,30**	**88,47**	**88,47**

IT0001300943	C.T.Z.	29-1-99/2000	98,92	98,92	89,03	89,03
IT0001310033	C.T.Z.	26-2-99/2001	96,42	96,42	86,77	86,77
IT0001383071	C.T.Z.	15-10-99/2001	93,33	93,33	84,00	84,00
IT0001376125	C.T.Z.	30- 9-99/2001	95,99	95,99	86,39	86,39
IT0001352811	C.T.Z	15-7-99/2001	94,65	94,65	85,18	85,18
IT0001434189	C.T.Z	29-2-00/2001	94,44	94,44	85,00	85,00
IT0001468807	C.T.Z.	31- 5-00/2001	93,22	93,22	83,90	83,90
IT0001443891	C.T.Z.	16-3--00/2002	91,81	91,81	82,63	82,63
	Buoni del Tesoro poliennali					
IT0001326575	B.T.P.	3,00% 16-4-99/2002	98,08	96,58	88,27	86,92
IT0001310363	B.T.P.	3,00% 17-2-99/2002	98,39	96,89	88,55	87,20
IT0001305454	B.T.P.	3,25% 1- 2-99/2004	94,91	93,28	85,41	83,95
IT0001326567	B.T.P.	3,25% 16-4-99/2004	94,60	92,97	85,14	83,67
IT0000366515	B.T.P.	10,00% 1- 8-1993-2003	119,41	114,41	107,47	102,97
IT0001278503	B.T.P.	3,50% 1-11-98/2001	100,00	98,25	90,00	88,42
IT0000366234	B.T.P.	12,00% 1-1-93 2003	122,96	116,96	110,66	105,26
IT0000366713	B.T.P.	8,50% 22-12-93 2003	124,25	120,00	111,83	108,00
IT0000366143	B.T.P.	12,50% 1- 9-1992/2002	121,36	115,11	109,22	103,59
IT0000366721	B.T.P.	8,50% 22-12/1993-2023	155,30	151,05	139,77	135,95
IT0001174611	B.T.P.	1-11-1997/2027 6,50%	108,69	105,44	97,82	94,90
IT0000126794	B.T.P.	12,00% 1- 6- 1991/2001	113,40	107,40	102,06	96,66
IT0000366424	B.T.P.	11,00% 1- 6-1993/2003	121,99	116,49	109,79	104,84
IT0000366325	B.T.P.	11,50% 1- 3-1993/2003	122,40	116,65	110,16	104,99
IT0000367281	B.T.P.	10,50% 15 -7-1995/2000	106,67	101,42	96,00	91,28
IT0000367166	B.T.P.	10,50% 1-4-1995-2000	106,46	100,71	95,81	90,64
IT0000367091	B.T.P.	9,50% 1- 1-1995-2005	121,50	116,75	109,35	105,07
IT0000366655	B.T.P.	9,00% 1-11-1993-2023	140,85	136,35	126,77	122,72
IT0000126778	B.T.P.	12,50% 1- 3-1991/2001	112,46	106,21	101,21	95,59

IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	119,22	113,22	107,30	101,90
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	109,74	104,99	98,76	94,49
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	108,46	103,21	97,61	92,88
IT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-1995/2005	127,11	121,86	114,39	109,67
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	116,09	111,84	104,48	100,66
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	115,14	109,14	103,63	98,23
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	105,61	102,61	95,04	92,34
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	108,37	104,25	97,53	93,82
IT0001278511	B.T.P. 5,25% 1-11-1998/2029	92,14	89,51	82,92	80,56
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	107,97	104,09	97,17	93,68
IT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	116,40	111,90	104,76	100,71
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	115,58	111,33	104,02	100,19
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	105,76	102,63	95,18	92,37
IT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2001	108,68	103,93	97,81	93,53
IT0000367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	128,65	123,40	115,79	111,06
IT0001338612	B.T.P. 4,25 % 1/5/99- 1/11 1-6/99/2009	92,04	89,91	82,83	80,92
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-1998/2001	100,00	98,25	90,00	88,42
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-1996/2006	115,88	112,00	104,29	100,80
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	121,38	117,01	109,24	105,30
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	118,93	115,30	107,03	103,77
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	117,23	111,23	105,51	100,11
IT0001260808	B.T.P. 4,00% 1-9- 1998/2001	101,14	99,14	91,03	89,23
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 01-01-1997/2002	104,78	101,65	94,30	91,49
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	105,71	102,58	95,14	92,32
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	110,41	107,04	99,37	96,33
IT0001156386	B.T.P. 5,50% 15-3-1997/2000	103,77	101,02	93,39	90,92
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	124,61	119,86	112,15	107,87
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	110,28	106,90	99,25	96,21
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	115,15	110,90	103,64	99,81
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-9-97/2002*	104,58	101,71	94,12	91,53
IT0001119509	*B.T.P. 6,00% 15-5-97/2000*	103,66	100,66	93,29	90,59

IT0001239588	*B.T.P. 4,50% 1-7-98/2001*	**102,19**	**99,94**	**91,97**	**89,95**
IT0001423844	*B.T.P. 4,50% 15-1-00/2003*	**100,65**	**98,40**	**90,59**	**88,56**
IT0001453262	*B.T.P.4,75% 15-04-00/2003*	**101,23**	**98,85**	**91,10**	**88,97**
IT0001477386	*B.T.P. 5,00% 15-6--00/2003*	**101,96**	**99,46**	**91,76**	**89,51**
IT0001220851	*B.T.P. 4,50% 15-4-98/2001*	**102,29**	**100,04**	**92,06**	**90,04**
IT0001224283	*B.T.P. 4,75% 1-5-98/2003*	**101,58**	**99,21**	**91,42**	**89,28**
IT0001206066	*B.T.P. 5,00% 15-2-98/2003*	**102,40**	**99,90**	**92,16**	**89,91**
IT0001195491	*B.T.P. 5,00% 15-1-98/2001*	**103,00**	**100,50**	**92,70**	**90,45**
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 1-5-98/2008*	**98,84**	**96,34**	**88,96**	**86,71**
IT000127363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	**94,40**	**92,15**	**84,96**	**82,94**
IT0001263844	*B.T.P. 4,00% 2-10-98/2003*	**98,33**	**96,33**	**88,50**	**86,70**
IT0001244638	*B.T.P. 4,50% 17-7-98/2003*	**100,50**	**98,25**	**90,45**	**88,42**
IT00001344057	*B.T.P. 3,00% 16-6-99/2002*	**97,71**	**96,21**	**87,93**	**86,58**
IT0001376141	*B.T.P. 3,75% 4-10-99/2002*	**99,24**	**97,37**	**89,32**	**87,63**
IT0001352803	*B.T.P. 4,00% 16-7-99/2004*	**97,31**	**95,31**	**87,58**	**85,78**
IT0001448619	*B.T.P.5,50% 1-11-99/2010*	**102,91**	**100,16**	**92,62**	**90,14**
IT0001413936	*B.T.P.4,75% 01-01-00/2005*	**99,94**	**97,56**	**89,94**	**87,80**
IT0001444378	*B.T.P.6,00% 01-01-1999/2031*	**105,43**	**102,43**	**94,89**	**92,19**
	Titoli di Stato in valuta				
IT0000367109	C.C.T. E.C.U. 24- 1-1995/2000 8,50%	**104,75**	**100,50**	**94,28**	**90,45**
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	**103,58**	**99,95**	**93,22**	**89,96**
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	**103,76**	**100,51**	**93,38**	**90,45**
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	**103,80**	**100,67**	**93,42**	**90,60**
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	**93,50**	**90,55**	**84,15**	**81,50**
IT0006527532	Repubblica Ellenica 11/03/99 2019 5,00%	**96,71**	**94,21**	**87,03**	**84,78**
	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,50% s.	**102,52**	**100,02**	**92,26**	**90,01**

IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 2,10%	102,13	100,03	91,92	90,02
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 1,75%	97,80	96,05	88,02	86,45
IT0006011719	B.E.I. 12,00% 17-12-1991/2001	101,85	95,85	91,67	86,27
IT0006525932	B.E.I. 7,00% 20-11-1998/2018	66,05	62,55	59,45	56,30
IT0006530049	B.E.I. CMS inked 04/08/1999/2014 4,35%	91,05	88,88	81,95	79,99
IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	108,75	106,38	97,88	95,74
IT0006530569	B.E.I. 1,80% ind. S. 1999/2006 STICKY FLO	95,30	93,50	85,77	84,15
IT0006521639	B.E.I. 2,35% ind. DUAL CURRENCY 3-3-98 2001	102,25	99,90	92,03	89,91
IT0006527052	B.E.I. 10,50% EURO STABILIY BOND 5-2-99 2019	69,05	63,80	62,15	57,42
IT0006528688	B.E.I. 4,00% STET UP CALLABLE 5-2-99/2014	81,89	79,89	73,70	71,90
IT0006517996	B.E.I. TEL QUEL 17-10-97/2002	133,56	133,56	120,20	120,20
IT0006528316	B.E.I. TURBO ONE COUPON ind. 17-5 -99 -/2004	92,75	92,75	83,48	83,48
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	31,75	31,75	28,58	28,58
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	83,99	83,99	75,59	75,59
IT0006526609	B.E.I. 5,00% 22 - 01/99/2029	69,12	66,62	62,21	59,96
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	33,59	33,59	30,23	30,23
IT0006521634	B:E.I. Dual Currency ind. 03-03-98/2001 s 2,35%	100,56	98,21	90,50	88,38
IT0006527300	Bei Euro Step-Down 26-01/99/2029 10,00%	69,53	64,53	62,58	58,08
IT0006521139	B.E.I. Fixed Revers 5-02-98/2013 11,15%	84,58	79,01	76,12	71,10
IT0006523960	B.E.I. one coupon 15-04-98/2013	82,55	82,55	74,30	74,30
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	105,84	102,59	95,26	92,33
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,57%	98,62	97,05	88,76	87,35
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	66,96	66,96	60,26	60,26
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	111,54	111,54	100,38	100,38
DE0002929452	Repubblica Argentina 4-03-99/2004 9,50%	107,50	102,75	96,75	92,48
DE0002998952	Repubblica Argentina 25-04-99/2006 9,00%	104,33	99,83	93,89	89,84
DE0003045357	Rep. Arg. Pan Euro Bonds 26/05/1999-2009 9,00%	99,95	95,45	89,96	85,91
IT0006527292	Rep. Of Argentina 25/02/1999-2002 8,00%	105,27	101,27	94,74	91,14

IT0006529769	Rep. of Argentina T.V. 1999-2009 3,55%	**102,88**	**101,11**	**92,59**	**90,99**
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
	E.N.E.L.				
IT0000138708	1,35% Ind. sem. 16- 5-1985/2000 II emiss.	**114,65**	**113,30**	**103,19**	**101,97**
IT0000146149	1,55% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	**103,39**	**101,84**	**93,05**	**91,66**
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	**110,47**	**105,67**	**99,42**	**95,10**
IT0000142239	1,60% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	**103,76**	**102,16**	**93,38**	**91,94**
	E. N. I.				
IT000504172	E.N.I. 1-12-93/2003 t ind 1,20%	**106,76**	**105,56**	**96,08**	**95,00**
	I. R. I.				
IT000140894	*I.R.I. Ind 1-7-85/2000 2,80%*	**101,43**	**100,03**	**91,29**	**90,03**
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	**107,39**	**103,89**	**96,65**	**93,50**
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	**83,68**	**83,68**	**75,31**	**75,31**
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	**102,00**	**97,50**	**91,80**	**87,75**
IT0000036597	7,00% 1-04-75/2000	**104,05**	**100,55**	**93,65**	**90,50**

IT0000018470	5,00% 00/00/0000 2004	**105,00**	**102,50**	**94,50**	**92,25**
IT0000032752	9,00% 01-04-1975 2000	**104,33**	**99,83**	**93,89**	**89,84**
IT0000292786	3,50% 1^ ind. 10-01-1992 2002	**105,25**	**103,50**	**94,73**	**93,15**
IT000018447	6,00% cv 01-04-1983 2004	**87,00**	**84,00**	**78,30**	**75,60**
IT0000022449	6,00% OP 2^ 01-10/1973 2003	**103,23**	**100,23**	**92,90**	**90,20**
IT0000022001	7,00% OP 3^ 01-04/1974 2000	**105,50**	**102,00**	**94,95**	**91,80**
IT0000022670	9,00% OP 4^ 01-04/1975 2001	**106,50**	**102,00**	**95,85**	**91,80**
	<u>A N A S</u>				
IT0000138542	*Az. naz. aut. 1,50% Ind. sem. 1 - 5 -1985/2000*	**114,83**	**113,33**	**103,35**	**102,00**
	<u>Ente Ferrovie dello Stato</u>				
IT0000138534	Ente FF.SS. 1,50% Ind. sem. 1-5-1985/2000 III em.	**115,00**	**113,50**	**103,50**	**102,15**
IT0000268083	Ente FF.SS. 2,65% Ind. sem. 22-12-1990/2001	**104,71**	**103,41**	**94,23**	**93,06**
IT0000518362	Ente FF.SS. 1,15% Ind. trim. 17-5-1994/2002	**102,68**	**100,38**	**92,41**	**90,34**
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	**115,41**	**110,96**	**103,86**	**99,86**
IT0000508165	Ente FF.SS. 1,05% Ind. trim. 21-1-1994/2004	**105,68**	**103,58**	**95,11**	**93,22**
IT0000948304	Ente FF.SS. 2,35% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	**102,15**	**99,80**	**91,94**	**89,82**
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	<u>I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano</u>				
IT000576683	IMI 1^ 22-05-96/2004 9,70%	**111,84**	**106,99**	**100,66**	**96,29**
IT0000570710	2,55% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	**102,54**	**99,99**	**92,28**	**89,99**
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	**84,36**	**84,36**	**75,92**	**75,92**

IT0000538378	2,55% ind. sem. 1-1-96/2001	102,61	100,06	92,34	90,05
IT0000576345	2,13% ind sem 2-5-96/2000	101,77	99,64	91,59	89,68
IT0001181723	2,35% dual rate ind. 13-12-97/2002	100,45	98,10	90,41	88,29
IT0001225330	Commodity Linked Bo 11-05-98/2003	98,97	98,97	89,07	89,07
IT0001260485	Fixed Reverse Float 25-09/2016 11,00%	68,99	68,99	62,09	62,09
IT0001208948	Index Bond II ind. 9-03/2003	101,30	101,30	91,17	91,17
IT0001197158	index bond Mib 30 26-01/98/2002	120,50	120,50	108,45	108,45
IT0001239315	index bond VII 1-07/98/2003	95,13	95,13	85,61	85,61
IT0001218137	Imi IV con premio rimb. 9-04/98/2005 3,20%	94,10	92,50	84,69	83,25
IT0001157830	Imi tel quel 1-10-97/2007	64,38	64,38	57,94	57,94
IT0000954302	Imi II 19-12/96-2006 3,55%	107,88	106,11	97,09	95,49
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000156718	2,30% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	102,15	99,85	91,94	89,87
IT0000184348	2,35% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	102,61	100,26	92,35	90,23
IT0000504537	2,35% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	102,04	99,79	91,83	89,81
IT0000534849	2,30% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	102,25	99,95	92,02	89,95
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	105,66	102,21	95,09	91,98
IT0000496338	2,35% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	102,38	100,03	92,14	90,03
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	107,00	101,50	96,30	91,35
IT0000572104	2,00% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	101,63	99,63	91,46	89,66
IT0000978749	1,70% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	99,45	97,75	89,50	87,97
IT0000496346	1,30% ind. t. 30a 1-10-93/2000	101,38	100,08	91,24	90,07
IT0000500238	2,25% ind. sem..31a 1-11-93/2003	102,13	99,88	91,91	89,89
IT0001216768	9,00% 1- 4 -98/2000	102,30	97,80	92,07	88,02
IT0000506672	2,65% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	102,99	100,34	92,69	90,30
IT0000508959	1,85% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	104,15	102,30	93,73	92,07
IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	104,83	101,45	94,34	91,31
IT0001235966	8,00% 8a 15-6-98/2000	103,40	99,40	93,06	89,46
IT0000556073	2,05% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	101,83	99,78	91,65	89,80

IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	104,46	101,10	94,01	90,99
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	103,74	100,62	93,37	90,55
IT0001282299	Crediop 12^ 18-12-98/20013 6,50%	76,33	73,08	68,70	65,77
IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	87,63	87,63	78,86	78,86
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	86,68	86,68	78,01	78,01
IT0001303350	***Crediop 1^29-01-99/2019 10,50%***	66,49	61,24	59,84	55,11
IT0001223194	***Crediop Lock-in 5^ tel 22-05-98/2002***	101,75	101,75	91,58	91,58
IT0001223210	***Crediop Lock-in 6^ tel 26-05-98/2002***	99,63	99,63	89,66	89,66
IT0001231569	***Crediop Lock-in 7^ tel 29-05-98/2002***	99,58	99,58	89,62	89,62
IT0001308607	***Crediop step down 2^ 26-02-99/2024 12,00%***	64,07	58,07	57,66	52,26
IT0001317707	***Crediop step down 3^ 29-03-99/2019 11,50%***	70,75	65,00	63,68	58,50
IT0001264792	***Crediop t.f. 10^ 15-10-98/2018 13,00%***	67,28	60,78	60,55	54,70
IT0001277406	***Crediop t.f. 11^ 27-11-98/2018 7,00%***	62,66	59,16	56,39	53,24
IT0001332342	***Crediop Best Average Nik 14-5-99 2009 7,00%***	79,38	75,88	71,44	68,29
IT0001355194	***Crediop Floor Ecu CMS 30 ind 30-7-99 2014 4,75%***	91,66	89,28	82,49	80,35
IT0001248555	***Crediop z.c. 9^ 7-8-98 2002***	105,57	105,57	95,01	95,01
	ISVEIMER				
IIT0000258126	13,80% 119ª emissione 1990-2000 -	113,10	106,20	101,79	95,58
IT0000262953	13,75% 121ª emissione 1990-2000 -	111,78	104,90	100,60	94,41
IT0000268513	13,75% 123ª emissione 1990-2000 -	112,33	105,45	101,10	94,91
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	114,86	107,98	103,37	97,18
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000018538	9,00% serie 12° 1 -4-1975/2001,	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000056959	12,00% serie 20° 1 - 4-1980/2000	110,25	104,25	99,23	93,83

IT0000054061	13,00% serie 22° 1 10-1980/2000	**111,10**	**104,60**	**99,99**	**94,14**
IT0000100708	16,00% serie 26° 1 -4-1981/2001	**135,10**	**127,10**	**121,59**	**114,39**
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	**137,30**	**128,30**	**123,57**	**115,47**
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	**143,30**	**134,80**	**128,97**	**121,32**
IT0000104494	17,00% serie 32° 1 -4-1982/2000	**135,80**	**127,30**	**122,22**	**114,57**
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	**140,80**	**132,30**	**126,72**	**119,07**
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	**147,95**	**139,70**	**133,16**	**125,73**
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	**124,80**	**117,05**	**112,32**	**105,35**
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	**148,30**	**140,80**	**133,47**	**126,72**
IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	**146,38**	**139,00**	**131,74**	**125,10**
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	**145,28**	**137,90**	**130,75**	**124,11**
IT0000148517	13,00% serie 51° 1-4-1986/2005	**121,45**	**114,95**	**109,31**	**103,46**
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	**130,85**	**124,85**	**117,77**	**112,37**
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	**117,57**	**111,94**	**105,81**	**100,75**
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	**122,10**	**116,85**	**109,89**	**105,17**
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	**123,55**	**117,80**	**111,20**	**106,02**
IT0000168697	2,30% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	**103,08**	**100,78**	**92,77**	**90,70**
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	**99,80**	**96,30**	**89,82**	**86,67**
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	**109,50**	**104,25**	**98,55**	**93,83**
IT0000164506	OO.PP 2,15% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	**102,15**	**100,00**	**91,94**	**90,00**
	Federbanca - Credito agrario fondiaro industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	**94,55**	**91,05**	**85,10**	**81,95**
IT0000020997	9,00% 1ª serie 1-4- 1975/20001	**98,38**	**93,88**	**88,54**	**84,49**
IT0000056132	IFCA Piem.-Lig. V.Ao 2^ 1980-2000 12,00%	**113,10**	**107,10**	**101,79**	**96,39**

IT0000058138	IFCA Piem.-Lig. V.Ao 3^ 1980-2000 12,00%	106,50	100,50	95,85	90,45
IT0000038403	IFCA Piem-Lig. V.Ao 4^ 1-7-80/2000 12,00%	111,50	105,50	100,35	94,95
IT0000576683	IFCA piem-Lig. V.Ao 5^ 1-12-80/2000 12,00%	106,01	100,01	95,41	90,01
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000018470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000036597	7,00% 1-4-1975/2000	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000032752	9,00% 1 -4 1975/2000	104,90	100,40	94,41	90,36
IT0000292786	3,50% 1° ind. 1-1-92/2002	107,50	104,00	96,75	93,60
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	87,00	84,00	78,30	75,60
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	103,25	100,25	92,93	90,23
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	105,50	102,00	94,95	91,80
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	105,50	101,00	94,95	90,90
	Credito fondiario delle Venezie				
IT0000020039	9,00% 2000	104,50	100,00	94,05	90,00
IT0000018629	5,00% 2004	86,50	84,00	77,85	75,60
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	110,50	107,50	99,45	96,75
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	102,85	99,85	92,57	89,87
IT0000022787	OO.PP 6,00% 1-10-1965/2000	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	98,50	94,00	88,65	84,60
IT0000286119	OO.PP. 1,75% 41° ind. sem. 1-71991/2001	103,42	101,67	93,08	91,50
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	102,91	99,91	92,62	89,92

IT0000020013	ICF 6,00 Venezie cv. 1-04-1970 2004	88,00	85,00	79,20	76,50
IT0000022555	ICF ex 5,00% 6,00% 1-10-67/2001	88,00	85,00	79,20	76,50
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
IT0000018256	*6,00% 14-5-70/2008*	83,00	80,00	74,70	72,00
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	86,50	83,00	77,85	74,70
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	79,60	76,60	71,64	68,94
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	100,40	97,90	90,36	88,11
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	89,00	86,00	80,10	77,40
IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	101,10	97,60	90,99	87,84
	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000020427	5,00% 2000	105,62	103,12	95,06	92,81
IT0000020716	6,00% 1-4-69/2000	102,68	99,68	92,41	89,71
IT0000032562	7,00% 1-4-1976/2000	98,90	95,40	89,01	85,86
IT0000044526	12,00% D 20 NA 27 1-10-1980/2000	109,45	103,45	98,51	93,11
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	102,36	99,36	92,12	89,42
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	106,38	100,38	95,74	90,34
IT0000022258	OO.PP. 6,00% ex 5,00% 1-4-1990/2005	103,25	100,25	92,93	90,23
IT0001298931	BNL EUROPEAN BANKS 18--12-98/2003	94,00	94,00	84,60	84,60
IT0001344206	BNL GJ EURO STOXX 50 FLO 15-12-99/2004	95,12	95,12	85,61	85,61
IT0001344214	BNL NIKKEI FLOORED 31-5-99/2004	84,50	84,50	76,05	76,05
IT0000022258	BNL 0 ex 5,00% 1-4-90/2005 6,00%	103,50	100,50	93,15	90,45
IT0001093274	BNL 7,35% 15-05-97/2004	108,68	105,00	97,81	94,50

	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
IT0000018108	7,00% 1-4-63 2005	**103,50**	**100,00**	**93,15**	**90,00**
IT0000018066	9,00% 2001	**103,00**	**98,50**	**92,70**	**88,65**
IT0000018074	5,00% 2005	**102,50**	**100,00**	**92,25**	**90,00**
IT000018082	6,00% 2005	**105,00**	**102,00**	**94,50**	**91,80**
IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	**121,50**	**112,50**	**109,35**	**101,25**
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	**128,75**	**120,00**	**115,88**	**108,00**
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	**122,00**	**114,00**	**109,80**	**102,60**
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	**122,00**	**114,00**	**109,80**	**102,60**
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	**146,50**	**138,50**	**131,85**	**124,65**
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	**111,50**	**106,50**	**100,35**	**95,85**
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	**120,45**	**112,75**	**108,41**	**101,48**
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	**119,21**	**111,51**	**107,28**	**100,35**
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	**122,70**	**115,00**	**110,43**	**103,50**
IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	**122,20**	**114,50**	**109,98**	**103,05**
IT000138971	14,00% 41° 18-6-1985/2000	**111,40**	**104,40**	**100,26**	**93,96**
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	**109,50**	**102,50**	**98,55**	**92,25**
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	**112,50**	**105,50**	**101,25**	**94,95**
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	**118,50**	**111,50**	**106,65**	**100,35**
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	**112,20**	**105,20**	**100,98**	**94,68**
IT000146107	12,80% 46° 4- 2-1986/2001	**111,65**	**105,25**	**100,49**	**94,73**
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	**109,26**	**103,76**	**98,33**	**93,38**
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	**108,50**	**104,00**	**97,65**	**93,60**
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	**110,90**	**105,90**	**99,81**	**95,31**
IT0000018090	6,00% cv 1- 4-1963/2005	**101,50**	**98,50**	**91,35**	**88,65**
	Credito agrario				
IT0000138526	14,00% 1985-2000 23° emissione	**108,30**	**101,30**	**97,47**	**91,17**

IT0000136314	15,40% 1984-2000 22° emissione	**111,70**	**104,00**	**100,53**	**93,60**
IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	**110,55**	**105,05**	**99,50**	**94,55**
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	**127,00**	**118,00**	**114,30**	**106,20**
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	**119,00**	**110,00**	**107,10**	**99,00**
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	**109,26**	**104,26**	**98,33**	**93,83**
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	**109,75**	**104,00**	**98,78**	**93,60**
	Opere pubbliche				
IT0000138351	5,00% ind. sem. 1985-2000 27° emissione	**105,70**	**103,20**	**95,13**	**92,88**
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	**122,20**	**114,95**	**109,98**	**103,46**
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	**111,00**	**104,00**	**99,90**	**93,60**
IT0000142452	10,00% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	**105,00**	**100,00**	**94,50**	**90,00**
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	**112,33**	**106,33**	**101,09**	**95,69**
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	**111,50**	**106,25**	**100,35**	**95,63**
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	**114,40**	**109,40**	**102,96**	**98,46**
	Banca di Roma				
IT0000930955	Banca di Roma ind. 01-11-96/2003 0,87% tr.	**101,24**	**99,50**	**91,12**	**89,55**
IT0001394565	Banca di Roma 02-12-99/2009 5,80%	**100,40**	**97,50**	**90,36**	**87,75**
IT0000568953	Banca di Roma ZC OPT 15-03-96/2008	**61,11**	**61,11**	**55,00**	**55,00**
	Banco di Sardegna				
IT000114352	BCO di Sardegna s. O 29-5-81 2001 12,00%	**114,00**	**108,00**	**102,60**	**97,20**
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				

IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**
IT0000050408	Cariplo OF -13,50% 1-11-1980/2000 1°	**111,75**	**105,00**	**100,58**	**94,50**
IT0000018421	Cariplo OF - 7,00% 1-10-1974/2000	**104,00**	**100,50**	**93,60**	**90,45**
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	**121,53**	**119,03**	**109,37**	**107,12**
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2001	**106,30**	**101,80**	**95,67**	**91,62**
	Agrarie				
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	**113,10**	**104,85**	**101,79**	**94,37**
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	**104,63**	**101,13**	**94,16**	**91,01**
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**
	Opere pubbliche				
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,10% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3	**101,50**	**99,40**	**91,35**	**89,46**
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 2,10% ind. sem. 6-3-1991/2006	**101,50**	**99,40**	**91,35**	**89,46**
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	**103,75**	**100,75**	**93,38**	**90,68**
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00%cx 5,00% 1-10-74/2033	**102,91**	**99,91**	**92,61**	**89,91**
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4 -1975/2033	**104,63**	**101,13**	**94,16**	**91,01**
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0001233813	*5,10% 1-1-98/2003*	**102,13**	**99,58**	**91,91**	**89,62**
IT0001192506	*5,30% 1-1-98/2003*	**102,80**	**100,15**	**92,52**	**90,13**
IT0000018595	7,00% 2005	**105,50**	**102,00**	**94,95**	**91,80**
IT0000018603	9,00% 2010	**113,42**	**108,92**	**102,08**	**98,03**
IT0000018546	6,00% 2013	**102,01**	**99,01**	**91,81**	**89,11**
IT0000018579	5,00% 2015	**120,25**	**117,75**	**108,23**	**105,98**
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**

IT0000158623	10,20% 8-5-87/2002	106,35	101,25	95,72	91,13
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 14	100,66	98,06	90,59	88,25
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 15	96,75	94,05	87,07	84,65
IT0001223889	5,58% 5-5-98/2013 To 16	94,84	92,05	85,36	82,85
IT0000972148	2,40% ind. s 29/12/96/2010	95,48	93,08	85,93	83,77
IT0000972130	2,40% ind. s 29/12/96/2010	96,96	94,56	87,26	85,10
IT0001242616	29/07/98/2002 To 4	99,91	99,91	89,91	89,91
IT0000566098	10,35% 1 -1 -96/2002 To 6	108,68	103,50	97,81	93,15
IT0000568896	10,10% 1 -3-96/2002 To 7	107,05	102,00	96,35	91,80
IT0000570835	9,90% 1 -1-96/2003 To 7	105,40	100,45	94,86	90,41
IT0000916723	8,55% 1-10-96/2003 To 9	107,70	103,43	96,93	93,08
IT0000924644	7,85% 1-10-96/2003 To 9	105,06	101,14	94,55	91,02
IT0000564804	2,40% ind. s 29-12-95/2010 To 66	97,30	94,90	87,57	85,41
IT0001231189	1,18% ind t 2-6-98/2003	101,46	99,10	91,31	89,19
IT0001282414	7,00% San Paolo - Imi Step Down 02-12-98/2013	81,45	77,95	73,30	70,15
IT0001302659	4,49% San Paolo-Imi 7^ swap eur 25-01-99/2019	82,70	80,46	74,43	72,41
IT0001319000	6,50% San Paolo-Imi ind bond I 01-04-99/2005	90,90	87,65	81,81	78,89
IT0001335956	6,50% San Paolo-Imi ind bond 18 ^ 01-06-99/2005	89,30	86,05	80,37	77,45
IT0001086641	z.c. 30-01-97 2007 114^	66,05	66,05	59,45	59,45
IT0001086658	z.c. 30-01-97 2022 115^	21,52	21,52	19,37	19,37
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020211	5,00% 2006	102,50	100,00	92,25	90,00
IT0000020237	6,00% 2008	105,00	102,00	94,50	91,80
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	99,94	97,61	89,94	87,85
IT0001223202	5,00% 1-5-98/2008 16^	99,63	97,13	89,66	87,41
IT0001230843	3,00% 17^ Eur ind 1- 98/2008	101,00	98,00	90,90	88,20
IT0000172434	2,55% 4^ ind. S 1-6-88/2001	102,55	100,00	92,30	90,00
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	103,13	100,63	92,81	90,56
IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	109,15	103,00	98,24	92,70

IT0001204921	5,35% 7° emissione 1-2 -98/2008	**102,25**	**99,58**	**92,03**	**89,62**
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	**113,18**	**107,00**	**101,86**	**96,30**
IT0000020229	6,00% cv 2006	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0001282133	4,75% 43a 1-12-98/2005	**92,93**	**90,55**	**83,63**	**81,50**
IT0001282117	2,65% 44a 1-12-98/2005 ind.	**101,05**	**98,40**	**90,95**	**88,56**
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	**104,50**	**101,00**	**94,05**	**90,90**
IT0001239042	2,47% 1-7-98/2008	**98,24**	**95,77**	**88,42**	**86,19**
IT0001296109	4,00% 4-1-99/2009 TF EU	**90,50**	**88,50**	**81,45**	**79,65**
IT0001302733	5,00% 1-2-99/2029 TM EU	**77,15**	**74,65**	**69,44**	**67,19**
IT000138508	5,00% 15-2-99/2029 TM EU	**75,50**	**73,00**	**67,95**	**65,70**

00A13752

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Tutela dei nuovi marchi esposti nella fiera «E.L.F. - European Logistics Forum», in Genova

Con decreto ministeriale 26 settembre 2000 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «E.L.F. - European Logistics Forum» che avrà luogo a Genova dal 29 novembre 2000 al 1° dicembre 2000.

00A13837

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dobren»

Con il decreto n. 800.5/R.M.73/D345 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

DOBREN:

im 6 fiale 2 ml 100 mg - A.I.C. n. 022576019;

soluzione os 200 ml 0,5% - A.I.C. n. 022576058.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13824

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Afongan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.383/D344 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

AFONGAN:

crema 1% 15 gr - A.I.C. n. 029529017;

crema 1% 30 gr - A.I.C. n. 029529029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Galderma Italia S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13825

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Algocor»

Con il decreto n. 800.5/R.M.73/D343 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ALGOCOR:

«25 mg compresse» blister 50 compresse - A.I.C. n. 025817014;

«2 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 025817038.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13826

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Protiaden»

Con il decreto n. 800.5/R.M.73/D342 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

PROTIADEN: «mite» 60 capsule 25 mg - A.I.C. n. 025201029.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Teofarma S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13827

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nervipan»

Con il decreto n. 800.5/R.M.242/D341 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

NERVIPAN: 20 capsule - A.I.C. n. 024950014.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Nutrition S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13828

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sapec»

Con il decreto n. 800.5/R.M.242/D340 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SAPEC:

25 compresse ricoperte 300 mg - A.I.C. n. 028435016;

50 compresse ricoperte 300 mg - A.I.C. n. 028435028.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Novartis Nutrition S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13829

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ergometrina tartrato»

Con il decreto n. 800.5/R.M.108/D339 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

ERGOMETRINA TARTRATO: 5 fiale 0,25 mg/1 ml - A.I.C. n. 031873019/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serpero S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

00A13830

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Santenol»

Con il decreto n. 800.5/R.M.565/D338 del 27 ottobre 2000 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate:

SANTENOL: 5 fiale 3 ml 60 mg - A.I.C. n. 023900044.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Cooperativa farmaceutica S.r.l. titolare dell'autorizzazione.

00A13831

Riconoscimento della personalità giuridica della «Fondazione Clotilde Baratieri», in Milano

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2000 è riconosciuta ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, la personalità giuridica della «Fondazione Clotilde Baratieri», con sede in Milano, ed è approvato il relativo statuto, composto di 15 articoli, debitamente vistato, redatto a cura della prefettura di Milano.

00A13835

Modificazioni allo statuto dell'«Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia», in Bari

Con decreto ministeriale 16 ottobre 2000 sono appprovate le modificazioni dello statuto sociale dell'«Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie ed i tumori dell'infanzia», con sede in Bari, composto di 20 articoli, debitamente vistato, di cui all'atto pubblico del 3 aprile 2000, n. 116876 di repertorio, a rogito del dott. Enrico Amoruso, notaio in Bari.

00A13836

REGIONE PUGLIA

Piano regolatore generale della città di San Ferdinando di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 1239 del 3 ottobre 2000 (esecutivo a norma di legge), non ha approvato con rinvio degli atti al comune il piano regolatore generale ai sensi dell'art. 16, comma 10, della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56, per le motivazioni e condizioni esplicitate nella relazione, parere del comitato urbanistico ristretto espresso nella seduta del 10 dicembre 1999, nonché con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

00A13833

Piano regolatore generale della città di Vieste

La giunta della regione Puglia con atto n. 1242 del 3 ottobre 2000 (esecutivo a norma di legge), ha approvato ai sensi dell'art. 19 legge n. 265/1999 la reviviscenza piano regolatore generale approvato con delibera di G.R. n. 4903/1993, presa d'atto, con le precisazioni esposte nella stessa deliberazione.

00A13834

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 4 aprile 2000, n. 119, riguardante: «Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della legge 3 agosto 1999, n. 265». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2000).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche: nella tabella B riportata alla pag. 7, per il valore medio riferito ai comuni della regione Basilicata appartenenti alla fascia demografica compresa tra 10.000 e 19.999 abitanti, dove è scritto: «*5, 54*», leggasi: «*0,24*», e per il valore medio totale riferito ai comuni della regione Basilicata, dove è scritto: «*2,03*», leggasi: «*0,15*»; nella tabella «B» riportata nella pag. 8, per il valore medio riferito alla fascia demografica dei comuni compresi tra i 10.000 e i 19.999 abitanti, dove è scritto: «*0,65*», leggasi: «*0,41*»; e per il valore medio totale, dove è scritto: «*0,42*», leggasi: «*0,33*».

00A13851

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651257/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11